

Il lavoro accessorio nel turismo



Quarta edizione

**IL LAVORO ACCESSORIO
NEL TURISMO**

Il lavoro accessorio nel turismo – quarta edizione

di Andrea Giovanni Serra. Il testo costituisce un aggiornamento del volume *Il lavoro accessorio nel turismo*, Ista, 2009 - 2010, di Serena Blundo e Andrea Giovanni Serra

EDIZIONI ISTA

Istituto Internazionale di Studi
e Documentazione Turistico Alberghiera
"Giovanni Colombo"
00187 Roma – via Toscana 1

copyright © 2011 Federalberghi & Format

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Premessa.....	4
Il lavoro accessorio.....	5
ambito di applicazione	6
precisazioni relative al settore turismo e al settore terziario	8
assistenti bagnanti.....	9
lavoratori extracomunitari	9
dipendenti pubblici.....	9
lavoratori impiegati in rapporti di lavoro a tempo parziale.....	10
soggetti percettori di prestazioni di sostegno al reddito.....	10
lavoro accessorio nell'impresa familiare	12
prospetto riepilogativo	14
il lavoro accessorio nel settore turismo.....	15
trattamento economico, previdenziale e fiscale.....	16
valore del voucher, orario di lavoro e compenso	16
procedure e moduli.....	18
<i>procedura con voucher cartaceo</i>	20
<i>distribuzione dei voucher presso i tabaccai</i>	21
<i>procedura con voucher telematico</i>	23
rimborso dei voucher	26
il ruolo delle associazioni dei datori di lavoro.....	27
Appendice normativa.....	29
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276	29
INPS, circolare 1 dicembre 2008, n. 104	31
Ministero del Lavoro, interpello 15 maggio 2009, n. 37.....	37
INPS, circolare 26 maggio 2009, n. 75.....	38
INPS, circolare 26 maggio 2009, n. 76.....	39
INPS, circolare 9 luglio 2009, n. 88.....	44
INPS, circolare 3 febbraio 2010, n. 17	48
INPS messaggio 4 maggio 2010, n. 12082	52
INPS messaggio 14 maggio 2010, n. 13211	56
INAIL nota 9 settembre 2010, n. 6464.....	58
Ministero del Lavoro, circolare 29 settembre 2010, n. 34	60
INAIL nota 4 novembre 2010, n. 7969	61
INAIL nota 10 novembre 2010, n. 8181	62
INAIL nota 15 novembre 2010, n. 8552	62
Ministero del Lavoro, interpello 14 dicembre 2010, n. 42	63
Ministero del Lavoro, interpello 22 dicembre 2010, n. 46	64
Le guide degli alberghi.....	65

Premessa

Al pari - e forse in misura maggiore - di altre attività economiche, il turismo è esposto ad una domanda di mercato estremamente variabile.

Il perdurante stato di crisi delle economie più sviluppate ha comportato per le aziende del settore un ulteriore impegno per restare sul mercato accrescendo i livelli di competitività ed efficienza.

Poter usufruire di tipologie di impiego flessibili, significa avere la possibilità di affrontare tempestivamente le diverse esigenze attraverso strumenti normativi appropriati.

Federalberghi si è battuta in favore dell'estensione al settore turismo della possibilità di utilizzare il lavoro accessorio, che può contribuire a realizzare soluzioni organizzative capaci di aiutare le imprese a fronteggiare la estrema instabilità e variabilità della domanda di mercato.

Per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno ricapitolare ed analizzare nel dettaglio le caratteristiche dell'istituto, evidenziando le novità e segnalando sia le opportunità che è possibile cogliere mediante un corretto utilizzo, sia i limiti dettati dal legislatore.

Affidiamo alle stampe questo volume con l'auspicio di aver contribuito a rispondere con efficacia e tempestività alle esigenze degli imprenditori.

Bernabò Bocca
Presidente di Federalberghi

Il lavoro accessorio

Il lavoro accessorio è una innovativa tipologia di rapporto di lavoro introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003 con l'obiettivo di ricondurre nell'alveo della legittimità alcune attività lavorative accessorie o marginali, svolte da soggetti altrimenti interessati da rapporti di lavoro non dichiarati, e quindi privi di ogni protezione assicurativa e previdenziale.

I vantaggi offerti dalla particolare configurazione del lavoro accessorio possono essere così riassunti:

- il datore di lavoro/committente può beneficiare di prestazioni occasionali a fronte di esigenze della stessa natura, con garanzia della copertura assicurativa per eventuali infortuni sul lavoro e riduzione al minimo degli adempimenti di carattere amministrativo e dei rischi di contenzioso;
- il lavoratore può integrare le sue entrate con compensi esenti da imposizione fiscale, fruendo della copertura previdenziale e assicurativa contro gli infortuni.

La possibilità di utilizzare, da parte di aziende di qualsiasi dimensione, studenti con meno di venticinque anni in particolari periodi dell'anno (weekend, vacanze pasquali, estive o natalizie) per qualsiasi attività (cameriere, facchino etc.) ovvero in qualunque periodo dell'anno se universitari, unitamente alla semplicità di attivazione della tipologia contrattuale (non c'è bisogno di lettera di assunzione non essendo un rapporto di lavoro subordinato) al vantaggio di un regime contributivo/assicurativo agevolato, nonché alla semplificazione burocratica (è necessaria una comunicazione anticipata all'INAIL ma non la registrazione nel libro unico del lavoro e tutti gli adempimenti conseguenti di norma previsti per il lavoro subordinato) costituisce un forte incentivo al ricorso al lavoro accessorio.

A ciò si aggiunge una sostanziale flessibilità di orario (non ci sono i limiti previsti per il lavoro subordinato) e di pagamento della prestazione (c'è la consegna di buoni lavoro che il lavoratore incasserà presso qualsiasi agenzia postale, presso le tabaccherie, o con accredito su una carta tipo bancomat).

Federalberghi si è impegnata per l'estensione del lavoro accessorio al settore Turismo, attraverso un serrato confronto con il Ministero del lavoro e con l'INPS.

In esito a tale azione, l'INPS ha diramato le istruzioni necessarie per l'estensione del lavoro accessorio anche al nostro settore¹.

¹ INPS, circolare 1 dicembre 2008, n. 104 - utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i c.d. voucher o buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; INPS, circolare 26 maggio 2009, n. 76 – lavoro occasionale di tipo accessorio nell'ambito dell'impresa familiare.

ambito di applicazione

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono disciplinate dagli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificati dapprima dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, successivamente dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 e, da ultimo, dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191².

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti anche in caso di committente pubblico;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici³, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università⁴;
- f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati;
- h-ter) delle attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

² Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è stato convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O.

Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, è stato convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2009, n. 85, S.O.

La legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O. In riferimento alle novità introdotte dalla legge n. 191 del 2009, vedi INPS circolare 3 febbraio 2010, n. 17.

³ Per periodi di vacanza – come sottolineato dalla circolare INPS del 1° dicembre 2008, n. 104, che richiama quanto già precisato dalla circolare 3 febbraio 2005, n. 4 del Ministero del Lavoro in materia di lavoro intermittente – devono intendersi: le vacanze natalizie (periodo dal 1° dicembre al 10 gennaio), le vacanze pasquali (periodo dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo), le vacanze estive (periodo dal 1° giugno al 30 settembre). Il riferimento alla compatibilità con gli impegni scolastici ha la finalità di assicurare la frequenza del normale orario delle lezioni, secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti scolastici. Lo svolgimento di prestazioni lavorative di tipo accessorio può essere comunque effettuato nei periodi liberi da impegni scolastici (INPS, circolare 9 luglio 2009, n. 88).

⁴ così come disposto dall'articolo 2, comma 148, lettera b), legge 23 dicembre 2009, n. 191 (INPS circolare 3 febbraio 2010, n. 17).

In via sperimentale per gli anni 2010 e 2011, possono svolgere attività di lavoro accessorio di natura occasionale anche i lavoratori impiegati in rapporti di lavoro a tempo parziale, purché ciò avvenga presso qualsiasi altro committente che non sia il proprio datore di lavoro⁵.

Inoltre, sempre in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011, possono essere rese prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185⁶.

Così delineato, l'ambito di applicazione dell'istituto risulta essere molto più ampio rispetto all'originale previsione e si candida ad ottenere una maggiore attenzione da parte di quei settori lavorativi dove la richiesta di collaboratori si concentra in un limitato spazio temporale.

Per quanto riguarda i lavoratori che possono esercitare prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, infatti, occorre rimarcare che, successivamente all'adozione del decreto legge n. 112 del 2008, sono venute meno le limitazioni di carattere soggettivo allo svolgimento delle stesse⁷.

Il Ministero, in una nota,⁸ ha sottolineato che anche un lavoratore con contratto di tipo subordinato a tempo pieno può svolgere prestazioni di natura occasionale. In tale occasione, è stato precisato che:

- con riferimento ai settori di attività tassativamente elencati dall'articolo 70 (lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, attività svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, ecc.) non vi è alcuna esclusione di tipo soggettivo, sicché le attività lavorative specificatamente indicate dall'articolo 70 possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time);
- nell'ambito di tutti gli altri settori non espressamente richiamati, la norma prevede, invece, che i committenti possano ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando

⁵ così come disposto dall'articolo 2, comma 148, lettera f), legge 23 dicembre 2009, n. 191 (INPS circolare 3 febbraio 2010, n. 17). La misura è stata prorogata per il 2011 dall'articolo 1, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, cosiddetto milleproroghe pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303.

⁶ così come disposto dal nuovo comma 1-bis, articolo 70, decreto legislativo n. 276 del 2003, aggiunto dalla lettera e), comma 12, articolo 7-ter, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, e poi così modificato dalla lettera g), comma 148, articolo 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191. La misura è stata prorogata per il 2011 dall'articolo 1, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, cosiddetto milleproroghe pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303.

⁷ articolo 71, decreto legislativo n. 276 del 2003: «Possono svolgere attività di lavoro accessorio: a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione». Questo articolo è stato abrogato dall'articolo 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. Quindi, allo stato attuale, possono svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio tutti i soggetti, nei limiti contemplati dall'articolo 70.

⁸ Ministero del Lavoro, interpello 22 dicembre 2010, n. 46

esclusivamente alcune categorie di soggetti, ossia giovani con meno di 25 anni di età (articolo 70, comma 1, lettera e) pensionati, nonché i soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e i lavoratori part-time con i limiti che saranno di seguito evidenziati.

Le attività lavorative di cui sopra, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, ovvero 3.000 per i percettori di sostegno al reddito.

Tale compenso deve intendersi per il prestatore come netto, in analogia con i criteri che regolano le posizioni assicurative nella gestione separata.

Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti)⁹.

La natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dal suddetto articolo 70 debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari¹⁰.

Infatti per prestazioni di lavoro occasionale accessorio devono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessorie, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare¹¹.

precisazioni relative al settore turismo e al settore terziario

Il Ministero del lavoro, in un'importante circolare riguardante i rapporti di lavoro nel settore turismo¹², ha colto l'occasione per fornire utili istruzioni operative anche relativamente al lavoro accessorio.

Il Ministero, nel ripercorrere i tratti caratteristici dell'istituto, ha formulato un'importante precisazione, in base alla quale - nel rispetto delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge - il ricorso al lavoro accessorio è possibile anche con riferimento alle figure professionali normalmente ricorrenti nell'organizzazione del lavoro dell'impresa utilizzatrice (personale di sala, addetti ai piani, personale di cucina).

⁹ INPS, circolare 9 luglio 2009, n. 88.

¹⁰ il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto e della somministrazione (INPS, circolare 9 luglio 2009, n. 88).

¹¹ INPS, circolare 9 luglio 2009, n. 88.

¹² Ministero del Lavoro, circolare 29 settembre 2010, n. 39

Per tal via, viene fornito un riferimento utile a definire il perimetro entro il quale collocare l'utilizzo dell'istituto: è un'indicazione chiara, che ammette l'utilizzo di lavoro accessorio per qualunque tipo di prestazione lavorativa normalmente svolta nel settore; ad esempio, un ragazzo con meno di 25 anni di età ben potrà essere utilizzato tramite il lavoro accessorio sia per lavori di cucina, come di sala o ai piani, ecc.

Analoga indicazione è stata successivamente fornita dal Ministero in relazione all'impiego del lavoro accessorio nel settore terziario¹³.

assistenti bagnanti

Secondo quanto chiarito dal Ministero in un apposito interpello, nel caso specifico degli assistenti bagnanti e al di là della tipologia contrattuale utilizzata, non è possibile prescindere dalla necessaria abilitazione allo svolgimento di tale attività¹⁴.

lavoratori extracomunitari

L'INPS¹⁵ ha precisato che le prestazioni di natura occasionale accessoria non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per cui un cittadino extracomunitario può svolgere attività di lavoro occasionale unicamente se già in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (es. permesso per lavoro subordinato, per motivi familiari, per studio, per rifugiati politici, per motivi di protezione sussidiaria, ecc.) oppure - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un "permesso di soggiorno per attesa occupazione".

dipendenti pubblici

Da ultimo, in merito alla possibilità da parte dei dipendenti pubblici di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio, l'INPS ha chiarito¹⁶ che per questi trova applicazione l'articolo 53 del decreto n. 165 del 2001, in tema di incumulabilità, cumulo di impieghi e incarichi, che prevede la richiesta di autorizzazione, da parte di soggetti sia pubblici che privati, all'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di "tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso" (articolo 53, comma 6).

La norma, tuttavia, esclude dalla richiesta di autorizzazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, i docenti

¹³ Ministero del Lavoro, interpello 14 dicembre 2010, n. 42

¹⁴ Ministero del Lavoro, interpello 15 maggio 2009, n. 37.

¹⁵ informazione pubblicata sul sito internet dell'INPS; vedi anche INPS, circolare 24 marzo 2009, n. 44.

¹⁶ INPS, circolare 9 luglio 2009, n. 88.

universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

La richiesta può essere effettuata, da parte dello stesso dipendente o dei soggetti pubblici e privati che intendono avvalersi delle prestazioni del lavoro occasionale.

L'impiego di dipendenti pubblici, senza la preventiva autorizzazione, comporta - per il dipendente e per l'amministrazione pubblica interessata - l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 7 e 8 del già citato articolo 53.

lavoratori impiegati in rapporti di lavoro a tempo parziale

Una rilevante novità è rappresentata dalla previsione (sperimentale per gli anni 2010 e 2011) che consente di impiegare, nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, in prestazioni di lavoro occasionale, anche soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale.

La norma, prevede un'unica eccezione: l'impossibilità ad utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

In altre parole, un lavoratore a tempo parziale potrà prestare lavoro occasionale presso qualsiasi altro committente che non sia il proprio datore di lavoro.

soggetti percettori di prestazioni di sostegno al reddito

Il decreto legge n. 5 del 2009 ha previsto la possibilità di svolgere lavoro accessorio anche ai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito.

La suddetta norma – la cui efficacia, come innanzi accennato, è stata estesa sino a tutto il 2011 – ha una duplice portata:

- da una parte amplia l'ambito soggettivo di applicabilità del lavoro accessorio, che potrà quindi essere reso, in qualsiasi settore produttivo, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
- dall'altra consente di cumulare le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavori accessori entro il limite di 3.000 euro per anno solare.

Questa misura sperimentale rappresenta una soluzione positiva sia per il lavoratore, sia per l'impresa: il lavoratore, non dovrà rinunciare a percepire, ad esempio, l'indennità di disoccupazione e, al contempo, a non perdere un'occasione di lavoro; l'impresa, potrà all'occorrenza far ricorso a nuovo impiego potendolo inquadrare in una tipologia contrattuale riconosciuta dalla legge.

Al riguardo, l'INPS ha chiarito che il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell'anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio¹⁷.

Ovviamente la norma non esclude la possibilità dei lavoratori in questione di svolgere, a titolo di lavoro accessorio, ulteriori attività, tra quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Le remunerazioni che superino il limite dei 3.000 euro non danno luogo, tuttavia, a cumulabilità totale, bensì all'applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito, per le quali si rimanda alle istruzioni impartite dall'istituto in materia con apposite circolari¹⁸.

Destinatari della disposizione, come detto, sono i percettori di prestazioni di integrazione salariale o sostegno al reddito. In tale seconda accezione, quindi, si fanno rientrare le indennità direttamente connesse con uno stato di disoccupazione, quali le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità, nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili.

Non rientrano invece le prestazioni pagate "a consuntivo" sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell'anno precedente (quali le indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti), per le quali il problema di compatibilità e cumulabilità con remunerazione da attività di lavoro subordinato o autonomo non si pone.

Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite dei 3.000 euro annui, potrà continuare a percepire l'integrazione salariale o l'altra prestazione a sostegno del reddito, per l'intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta.

Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui l'interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all'INPS.

Laddove, invece, fosse superato il limite dei 3.000 euro ad anno solare, il lavoratore ha l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto.

¹⁷ INPS, circolari 26 maggio 2009, n. 75 e 3 febbraio 2010, n. 17.

¹⁸ per le integrazioni salariali si vedano le circolari 4 agosto 1988, n. 171, 12 dicembre 2002, n. 179 e 12 aprile 2007, n. 75; per la disoccupazione ordinaria la circolare 3 ottobre 1957, n. 3-275 Prs, punto XI; per la mobilità la circolare 23 gennaio 1997, n. 16; INPS, circolare 5 agosto 2010, n. 107

Nel caso in cui l'interessato svolga prestazioni di lavoro accessorio nel corso dell'anno 2010 per diversi datori di lavoro, le quali siano retribuite singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà fatta, eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato ad altri redditi per lavoro accessorio.

Infine, circa la contribuzione a favore di beneficiari di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito, il nuovo comma 1-bis, articolo 70, decreto legislativo n. 276 del 2003¹⁹, stabilisce che comunque i lavoratori fruiscono di contribuzione figurativa legata alla prestazione di disoccupazione, mobilità o integrazione salariale che percepiscono.

In tali situazioni l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Più specificatamente, è stato sottolineato²⁰ che la quota di contribuzione Ivs contenuta nel valore nominale del buono (1,3 euro per ogni buono da 10 euro) non verrà accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore ma andrà a parziale ristoro dell'onere legato alla contribuzione figurativa: la somma confluirà quindi alla gestione INPS a cui carico è posta la contribuzione figurativa.

lavoro accessorio nell'impresa familiare

L'articolo 70, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispone che possano far ricorso a prestazioni di lavoro accessorio anche le imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile.

L'INPS ha fornito i chiarimenti necessari alla piena operatività di tale norma²¹.

L'impresa familiare è quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo, se prestano la loro attività in modo continuativo e prevalente.

L'articolo 230-bis del codice civile prevede che qualora non sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

¹⁹ come disposto dell'articolo 7-ter, comma 12, lettera e), decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi così modificato dall'articolo 2, comma 148, lettera g), legge 23 dicembre 2009, n. 191

²⁰ INPS, messaggio 4 maggio 2010, n. 12082

²¹ INPS, circolare 26 maggio 2009, n. 76 e circolare 3 febbraio 2010, n. 17.

Nel momento in cui, invece, il familiare coadiutore partecipi all'attività con carattere di abitudine e prevalenza, e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, discende l'obbligo, per i suddetti familiari, dell'iscrizione nelle gestioni di appartenenza con il conseguente versamento dei relativi contributi.

Per imprese familiari rilevanti ai fini della disciplina sul lavoro accessorio di cui alla lettera g) dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, devono intendersi le imprese, legalmente costituite, regolate dall'articolo 230-bis codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall'imprenditore (titolare di impresa individuale, società in nome collettivo, socio accomandatario di s.a.s. e socio di s.r.l.) e dalla gestione previdenziale (artigiani e commercianti) cui sono iscritti i titolari e/o soci dell'impresa familiare stessa²².

L'INPS prevede, per l'applicazione della norma sul lavoro accessorio, che le imprese familiari vengano considerate alla stregua di datori di lavoro. Quindi potranno prestare la propria attività tutti i soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa.

Si deve tener conto, nell'applicazione della disciplina, che l'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 al comma 4-bis dispone che per le imprese familiari di cui all'articolo 70 lettera g) trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

Quindi l'impresa familiare può avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio:

- 1) all'interno dell'attività normalmente svolta ai sensi della lettera g) dell'articolo 70 e quindi essere sottoposta al regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato (33% per contributi previdenziali, 4% per l'assicurazione contro gli infortuni, 5% per la gestione del servizio)²³;
- 2) secondo le altre tipologie di attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell'articolo 70 e quindi beneficiare del regime contributivo ed assicurativo agevolato (che prevede la contribuzione pari al 13% da versare alla gestione separata, 7% per l'assicurazione contro gli infortuni e 5% per la gestione del servizio).

In entrambi i casi resta fermo il limite di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale accessorio per ogni singola impresa familiare, stabilito al comma 2-bis dall'articolo 70, che non può essere superiore nel corso di ciascun anno solare all'importo di 10.000 euro.

Le imprese familiari che vorranno far ricorso al lavoro accessorio, in ragione del differente regime contributivo e assicurativo, potranno esclusivamente utilizzare la procedura con voucher telematico, con le modalità illustrate di seguito.

²² ai fini previdenziali queste imprese sono classificate nel settore terziario di cui alla lettera d) dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

²³ ad eccezione degli studenti con meno di 25 anni, dei pensionati e dei percettori di misure di sostegno al reddito per i quali è previsto il regime contributivo ed assicurativo agevolato, anche se svolgono la propria prestazione nell'ambito dell'impresa familiare nei settori previsti dalla norma (INPS, circolare 9 luglio 2009, n. 88).

prospetto riepilogativo

La tabella seguente illustra sinteticamente le specifiche prestazioni utilizzabili dalle differenti tipologie di imprese.

casi di ricorso al lavoro accessorio e relative limitazioni			
casi	categorie di prestatori	committenti	limiti
(ex articolo 70, d.lgs. n. 276/2003)			
lettera a) attività rese nell'ambito di lavori domestici;	tutti*	famiglie	5.000 euro riferiti solo al lavoratore
lettera b) attività rese nell'ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti anche in caso di committente pubblico;	tutti*	tutti	5.000 euro riferiti solo al lavoratore
lettera c) attività rese nell'ambito dell'insegnamento privato supplementare;	tutti*	tutti	5.000 euro riferiti solo al lavoratore
lettera d) attività rese nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;	tutti*	tutti	5.000 euro riferiti solo al lavoratore
lettera e) attività rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo;	giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado o presso l'università <u>utilizzo:</u> - il sabato e la domenica; - vacanze natalizie; - vacanze pasquali; - vacanze estive. - in qualunque periodo dell'anno se iscritti a un ciclo di studi presso l'università	tutti	5.000 euro riferiti solo al lavoratore
lettera f) attività rese nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale;	- giovani con meno di 25 anni, iscritti a un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado - pensionati - casalinghe	datori di lavoro agricoli	5.000 euro riferiti solo al lavoratore
lettera f) attività agricole di qualunque tipo;	tutti*	datori di lavoro di cui all'articolo 34, comma 6 d.p.r. 633/72	5.000 euro riferiti solo al lavoratore
lettera h) attività rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;	tutti*	tutti	5.000 euro riferiti solo al lavoratore
lettera h) bis attività rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo;	pensionati	tutti	5.000 euro riferiti solo al lavoratore

lettera h) ter attività di lavoro in maneggi e scuderie	tutti*	tutti	5.000 euro riferiti solo al lavoratore
lettera g) prestazioni di qualunque tipo	tutti*	imprese familiari (articolo 230-bis codice civile)	10.000 euro riferiti alla singola impresa familiare
attività svolte da lavoratori part-time	tutti	tutti (ad eccezione dell'azienda presso la quale si svolge il lavoro part-time)	5.000 euro riferiti solo al lavoratore
comma 1-bis) in via sperimentale per il biennio 2009- 2010 in tutti i settori produttivi	percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito	tutti	3.000 euro riferiti solo al lavoratore

*compresi i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno e i lavoratori del pubblico impiego nei limiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001

il lavoro accessorio nel settore turismo

Il turismo è un settore che ha fatto registrare un grande utilizzo del lavoro occasionale. Tale tipologia lavorativa, infatti, grazie alla sua flessibilità, ha ben risposto alle esigenze di “variabilità” proprie delle aziende di settore.

Le tabelle che seguono evidenziano il numero di voucher utilizzati per singola regione, nonché a livello macroregionale.

tavola 1 - lavoro occasionale nel settore Turismo: quadro a livello regionale	
regione	numero voucher utilizzati
Piemonte	32.547
Valle D'Aosta	3.404
Liguria	8.965
Lombardia	63.852
Veneto	19.654
Trentino Alto Adige	43.011
Friuli Venezia Giulia	25.200
Emilia Romagna	36.491
Toscana	29.443
Marche	33.032
Umbria	6.188
Lazio	24.895
Abruzzo	12.592
Molise	509
Campania	14.523
Puglia	15.640
Basilicata	5.934
Calabria	5.933
Sicilia	16.338
Sardegna	10.771
totale	408.922
fonte: INPS, ottobre 2010	

tavola 2 - lavoro occasionale nel settore Turismo: quadro a livello macroregionale				
	Turismo		Altri settori	
nord	196.633	48,09 %	513.8975	60,46 %
centro	142.641	34,88 %	279.3382	32,87 %
sud	69.648	17,03 %	567.128	6,67 %
fonte: INPS, ottobre 2010				

trattamento economico, previdenziale e fiscale

Il trattamento economico, previdenziale e fiscale del lavoro accessorio, disciplinato dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, costituisce sicuramente uno dei motivi di maggiore interesse per le imprese del settore.

Il sistema si basa sul preliminare acquisto da parte dei committenti, presso le rivendite autorizzate, di uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio, il cui valore nominale viene fissato da apposito decreto ministeriale sulla base della media delle retribuzioni rilevate per attività affini a quelle previste dalla legge e tenuto conto del costo di gestione del servizio.

Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso tramite questi buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

E inoltre, come ha precisato l'INPS nella propria circolare n. 104 del 2008, le attività di lavoro occasionale accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.

Il valore nominale di ogni singolo buono è pari a 10 euro. È anche disponibile un buono multiplo del valore di 50 euro.

Tale importo è comprensivo della contribuzione agevolata a favore della gestione separata INPS (convenzionalmente stabilita nell'aliquota del 13%), di quella in favore dell'INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 7,50 euro, nel caso del buono singolo, e pari a 37,50 euro, nel caso di buono multiplo.

valore del voucher, orario di lavoro e compenso

È utile soffermarsi ad esaminare il rapporto tra valore del singolo voucher e corrispettivo da riconoscere al lavoratore in relazione alla prestazione lavorativa, partendo dal meccanismo attraverso il quale è stato determinato il valore dei buoni.

Il valore nominale del buono è fissato con decreto del Ministro del lavoro (periodicamente aggiornato) ed è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative “affini” a quelle oggetto di lavoro accessorio e del costo per la gestione del servizio: questo è quanto dispone il comma 2, articolo 72, decreto n. 276 del 2003.

In attuazione di tale disposizione, il decreto ministeriale 30 settembre 2005 ha preso in considerazione, come base per il calcolo del valore nominale del buono, la media delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'ISTAT, aggiornate al 2004, nei settori agricolo, metalmeccanico, edile, servizi di pulizia, servizi privati alle famiglie, servizi privati alle imprese.

Al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore, la media oraria delle retribuzioni nel 2004 nei settori appena citati è pari ad euro 10.

Così determinato il valore del buono lavoro, è stato esplicitamente affermato²⁴ che, mancando una specifica norma di riferimento, è “esclusa la possibilità di ricondurre il buono per la prestazione occasionale accessoria ad una retribuzione minima oraria”.

Si consideri, difatti, che il compenso è soggetto ad una disciplina “speciale”: come già detto, è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione, dà diritto all'accantonamento previdenziale, alla copertura assicurativa, ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

Per tale motivo è assente un riferimento normativo che correli il valore del singolo buono ad un parametro orario: la determinazione del compenso è dunque lasciata alla autonomia delle parti (committente e prestatore) che potranno rapportarlo ad una unità temporale ovvero al raggiungimento di un risultato.

In pratica, una volta eseguita la prestazione, il committente retribuirà il prestatore con un numero di buoni del valore corrispondente all'importo della prestazione concordato tra le parti.

Non essendo il valore del voucher legato ad un'ora di lavoro, le parti adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait per l'intera prestazione. In definitiva, si può affermare che il voucher da 10 euro non è equivalente alla retribuzione legata ad un ora di lavoro.

Si consideri, infine, che il buono lavoro non è integrabile con somme di denaro, neanche a titolo di rimborso spese forfetarie.

²⁴ INAIL, nota 9 ottobre 2010, n. 6464

procedure e moduli

Per l'operatività del sistema dei buoni lavoro l'INPS, nel suo ruolo di concessionario, ha predisposto due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (c.d. voucher):

- *voucher telematico*: il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale ed utilizza una carta magnetica per l'accredito del corrispettivo della prestazione. Il voucher telematico si presta in particolare all'utilizzo per attività occasionali che tuttavia possono ripetersi nel tempo, caratteristica propria di molte attività nel settore commercio, turismo e servizi;
- *voucher cartaceo*: i buoni sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS. La riscossione dei buoni da parte dei lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Dato il crescente ricorso al lavoro occasionale, l'Amministrazione è più volte intervenuta al fine di semplificare gli adempimenti ed individuare una procedura unificata INAIL/INPS per quanto riguarda gli obblighi a carico dei committenti²⁵.

A tal fine è stata adeguata la tabella dei codici di lavoro occasionale accessorio (da inserire nei moduli di comunicazione) ai nuovi tracciati concordati tra l'INAIL e INPS in relazione alle diverse tipologie di committente.

Lavoro occasionale: tabella codici INAIL/INPS	
codice lavorazione	descrizione lavorazione
AA	Impresa Agricola - Attività Agricola
BI	Impresa Familiare Settore Commercio, Turismo, Servizi operante in tutti i settori produttivi (buoni-lavoro a contribuzione ordinaria) - Attività specifiche dell'impresa
EB	Enti Locali - Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti
EF	Enti Locali - Attività specifiche
EM	Enti Locali - Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà
GI	Impresa Familiare Settore Commercio, Turismo, Servizi operante in tutti i settori produttivi (lettera g, art. 70, D.Lgs. n. 276/03) - Attività specifiche dell'impresa
NB	Impresa NON Familiare tutti i settori produttivi - Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti
NC	Impresa NON Familiare tutti i settori produttivi - Commercio
NE	Impresa NON Familiare tutti i settori produttivi - Attività svolte da maneggi e scuderie
NH	Impresa NON Familiare tutti i settori produttivi - Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica
NM	Impresa NON Familiare tutti i settori produttivi - Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà
NP	Impresa NON Familiare tutti i settori produttivi - Altro settore produttivo - No impresa familiare
NS	Impresa NON Familiare tutti i settori produttivi - Servizi
NT	Impresa NON Familiare tutti i settori produttivi - Turismo
PF	Tutti i committenti pubblici - Attività specifiche

²⁵ Inail, nota 4 novembre 2010, n. 7969

PM	Tutti i committenti pubblici - Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà'
RB	Privati (Famiglie) - Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti
RE	Privati (Famiglie) - Attività svolte da maneggi e scuderie
RH	Privati (Famiglie) - Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica
RL	Privati (Famiglie) - Lavori Domestici
RM	Privati (Famiglie) - Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà'
RN	Privati (Famiglie) - Insegnamento privato e supplementare
TB	Impresa familiare, operante in tutti i settori produttivi - Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti
TD	Impresa familiare, operante in tutti i settori produttivi - Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà'
TE	Impresa familiare, operante in tutti i settori produttivi - Attività svolte da maneggi e scuderie
TH	Impresa familiare, operante in tutti i settori produttivi - Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica
UG	Scuole Università' - Tutte le attività'

Sono stati, inoltre, rielaborati i nuovi modelli di fax che i committenti dovranno utilizzare per effettuare la "comunicazione preventiva prestazioni occasionali lavoro accessorio" e la "variazione dati comunicazione preventiva prestazioni occasionali di tipo accessorio".

Tali modelli di fax contengono nuove funzionalità applicative finalizzate a consentire l'inserimento e l'invio in un'unica soluzione di più denunce di lavoro occasionale relative ad un committente specifico nonché a ricercare e correggere, a cura degli utenti del Contact Center, su richiesta dell'utente, denunce scartate per la presenza di dati erranei o incompleti.

Ulteriore novità, sempre concernente la comunicazione da effettuare prima dell'inizio della prestazione, evidenzia che il datore di lavoro ha la possibilità di ricomprendere, con un'unica comunicazione, l'intero arco temporale nel quale s'intende fare ricorso al lavoro accessorio del singolo lavoratore, senza limitazioni alcuna²⁶.

Si consideri, ad esempio, l'ipotesi di utilizzo del lavoro accessorio per prestazioni eseguite in modo frazionato, ma ripetuto in un dato arco temporale - ossia in corrispondenza dei fine settimana, a giorni alterni nella settimana od a settimane alterne nell'arco di uno o più mesi - per comprendere in che modo si assolve l'obbligo di comunicazione preventiva.

In riferimento a tale fattispecie, è stato chiarito²⁷ che per il regolare svolgimento della prestazione di lavoro occasionale, la comunicazione che il datore di lavoro committente è tenuto ad effettuare all'INAIL deve essere resa prima dell'inizio della prestazione e deve indicare l'intero periodo temporale di riferimento all'interno del quale dovrà svolgersi la prestazione lavorativa accessoria (ossia le date di inizio e fine della prestazione) anche se estesa a più fine settimana, giorni alterni nella settimana o settimane alterne nell'arco di più mesi.

²⁶ INAIL, nota 15 novembre 2010, n. 8552

²⁷ INAIL, nota 9 ottobre 2010, n. 6464

Pertanto, non è necessario procedere a nuove comunicazioni a seguito della chiamata del lavoratore se essa avviene all'interno del periodo già segnalato: il committente, quindi, è tenuto ad effettuare un'unica comunicazione preventiva di lavoro occasionale e non una pluralità di comunicazioni, coerentemente con la normativa vigente e con il principio di semplificazione.

Va da sé, che se dovesse a mutare il periodo complessivo di durata della prestazione occasionale oggetto della comunicazione preventiva (relativamente alle date di inizio e fine, qualora, ad esempio, lo stesso venga a cessare anticipatamente rispetto alla data originariamente indicata oppure abbia inizio in data successiva a quanto inizialmente comunicato) il committente dovrà effettuare la comunicazione di variazione (con apposito modulo).

procedura con voucher cartaceo

L'INPS cura la stampa e la distribuzione dei buoni cartacei, che sono acquistabili singolarmente. Ciascun buono è contraddistinto da un numero identificativo univoco.

È prevista la possibilità di acquistare singoli buoni dal valore di 10 euro cadauno, oppure di poter acquistare un buono multiplo del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili²⁸.

1) acquisto dei buoni da parte del committente.

I committenti interessati all'utilizzo dei voucher cartacei possono ritirarli, su tutto il territorio nazionale presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato "INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC".

Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire anche presso le associazioni rappresentative dei datori di lavoro, le quali potranno acquistare direttamente voucher in modo cumulativo con le stesse modalità suindicate, e successivamente consegnarli ai committenti in base alle richieste, comunicando i dati relativi ai buoni lavoro distribuiti (committenti e settori/attività) tramite la tabella predisposta all'uso dall'INPS.

2) comunicazione preventiva a cura del committente.

Prima dell'inizio delle attività, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l'INAIL²⁹, attraverso:

²⁸ è stato predisposto un modulo (scaricabile dal sito www.inps.it, sezione "prenotazione buoni lavoro cartacei") da inviare alle Sedi regionali tramite fax, con cui i committenti possono effettuare – in caso di quantitativi rilevanti – una richiesta di prenotazione di buoni lavoro cartacei, indicando la sede provinciale prescelta per il ritiro.

²⁹ il committente ha l'obbligo di effettuare sempre, anche in caso di procedura gestita dall'INPS, la comunicazione preventiva all'INAIL mediante il Contact Center Inps/Inail (numero di telefono gratuito 803.164), il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, il sito

- il Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito 803164);
- il numero di fax gratuito INAIL 800657657;
- il sito [www.inail.it/Sezione 'Punto cliente'](http://www.inail.it/Sezione%20Punto%20cliente) (previa registrazione³⁰), indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali:
 - l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
 - il luogo di svolgimento della prestazione;
 - la date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa;
 - l'attività che dovrà essere svolta.

Il committente – prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa – deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

3) riscossione del buono da parte del prestatore e rendicontazione.

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra descritto, presentandoli all'incasso – dopo averli convalidati con la propria firma – presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui il prestatore sia minorenne, deve presentare anche un'autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore.

Poste Italiane, effettuato il pagamento al prestatore, rendiconta ad INPS attraverso un flusso informativo telematico contenente i dati identificativi presenti su ciascun buono (codice fiscale del committente, codice fiscale del prestatore, data di inizio e data di fine della relativa prestazione, tra loro associati).

4) accredito contributivo.

Il processo si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei lavoratori. Il sistema di gestione invia un flusso di dati verso gli archivi della gestione separata, determinando l'accredito dei contributi. L'INPS provvede al riversamento ad INAL del contributo destinato all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

distribuzione dei voucher presso i tabaccai

Con l'obiettivo di garantire una maggiore diffusione dei buoni lavoro, l'INPS ha stipulato una convenzione con la Federazione italiana tabaccai per la vendita, l'incasso, il pagamento ed il rimborso dei buoni lavoro.

[www.inail.it/sezione 'Punto cliente'](http://www.inail.it/sezione%20Punto%20cliente), indicando, oltre ai propri dati anagrafici e al codice fiscale, l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo di svolgimento, le date presunte di inizio e fine della prestazione occasionale e l'attività che dovrà essere svolta. INAIL, nota 4 novembre 2010, n. 7969.

³⁰ INAIL, nota 7 settembre 2009, n. 8270

L'iniziativa che è stata avviata prima in via sperimentale in sei regioni italiane (Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia) oggi coinvolge tutti i tabaccai abilitate (cosiddetti P.E.A., Punto Emissione Autorizzato) il cui elenco è consultabile sulla pagina web dell'INSP (www.inps.it).

In particolare, per quanto attiene le procedure da seguire, è stata detta un'apposita disciplina la quale prevede che il committente acquista presso il rivenditore autorizzato i buoni lavoro, ad ognuno dei quali la procedura centralizzata attribuisce un codice identificativo³¹.

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all'INPS, utilizzando i seguenti canali:

- Contact Center INPS - INAIL (al solito numero gratuito 803164);
- sito internet www.inps.it, attivando la connessione alla pagina "lavoro occasionale";
- sede INPS.

Il committente dovrà indicare il proprio codice fiscale e come password il numero del codice identificativo del buono. Tale operazione ha un duplice valenza: è necessaria per l'attivazione del buono lavoro e consente la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.

Il committente può comunicare all'INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell'attività, attraverso i seguenti canali:

- se la modifica/annullamento viene richiesta prima del giorno comunicato quale inizio prestazione: può essere effettuata da Internet, Contact Center, Sede INPS;
- se la modifica/annullamento viene richiesta il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione: può essere effettuata dal Contact Center, Sede INPS;
- se la modifica/annullamento viene richiesta un giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione: può essere effettuata esclusivamente da una Sede INPS.

Il prestatore può riscuotere i buoni presso qualsiasi rivenditore autorizzato, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale accessorio e comunque entro un anno dal giorno dell'emissione. Per la riscossione il prestatore deve presentarsi con la propria tessera sanitaria, per la verifica del codice fiscale.

È stato anche precisato³² che il committente che acquista i voucher nelle tabaccherie non è tenuto ad effettuare la comunicazione preventiva di lavoro occasionale accessorio

³¹ INPS, messaggio 14 maggio 2010, n. 13211

³² INAIL, nota 10 novembre 2010, n. 8181

A seguito dell'accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore:

- la carta (INPS card), sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio dà inoltre comunicazione all'Inps);
- il materiale informativo;
- i prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.

L'indirizzo di riferimento sarà quello risultante dall'anagrafe tributaria o, per le registrazioni fatte presso le sedi, dal documento di riconoscimento esibito.

La fase di registrazione si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta da parte del prestatore e l'attivazione della carta da parte dell'ufficio postale. Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà attraverso il bonifico riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

2) registrazione committenti.

I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio per registrarsi e svolgere tutte le successive fasi, possono operare tramite i canali di accesso indicati nella tabella precedente.

3) richiesta dei voucher da parte del committente.

Dopo essersi registrato, il committente può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo deve (attraverso i canali sopra indicati) inviare all'INPS la richiesta dei voucher, che dovrà contenere:

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
- la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di buoni presunti per ogni prestatore.

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di comunicazione preventiva all'INAIL e di intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.

Nel caso in cui – dopo la comunicazione all'INAIL – si verifichino delle variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate all'INAIL direttamente dal committente attraverso:

- il Contact Center (numero gratuito 803.164);
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657.

4) versamento all'INPS del corrispettivo dei voucher.

Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti – prima dell'inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore – con una delle seguenti modalità:

- tramite modello F24: rispetto a questa forma di pagamento è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l'avvenuta contabilizzazione nei conti dell'INPS degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del pagamento;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
- tramite pagamento online, attraverso il sito www.inps.it nella sezione "servizi online - per il cittadino - lavoro occasionale accessorio".

5) rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore.

Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare (confermando o variando i dati comunicati con la richiesta dei voucher), per ciascun prestatore, l'entità della prestazione svolta.

Il sistema INPS, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettuerà le seguenti operazioni:

- verificherà preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso;
- in relazione all'esito della verifica di cui al punto precedente:
 - o nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell'onere), invierà le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all'avvenuta attivazione o meno della INPS card);
 - o nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell'onere), notificherà al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati.

Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvederà a notificare l'operazione:

- al prestatore, via e-mail e/o con sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato);
- al committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto:
 - o inviato per posta ordinaria o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center;

- o risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via internet o presso le sedi.

6) accredito contributivo.

Il processo si conclude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. Ciò avviene, una volta reperita l'informazione di avvenuto versamento del valore del buono da parte del committente, mediante l'invio di un flusso dati verso gli archivi della gestione separata.

L'INPS, infine, provvede al riversamento ad INAIL del contributo destinato all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

rimborso dei voucher

L'acquisto di voucher per lavoro occasionale può comportare due inconvenienti: lo smarrimento del buoni lavoro o il non utilizzo di tutti quelli di cui ci si è muniti.

È questa un'evenienza comune tra i soggetti che ricorrono a lavoro occasionale, tanto che è stato necessario regolamentare sia le modalità di rimborso dei voucher cartacei non utilizzati, sia quelle da attuare in caso di smarrimento o furto³³.

Per ciò che concerne il primo aspetto, in caso di richiesta di rimborso, il datore di lavoro dovrà consegnare i voucher alla sede provinciale INPS la quale rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro.

Il controvalore effettivo dei voucher ai fini del rimborso ai committenti è pari a:

- 9,50 € per il buono lavoro da 10 €;
- 19 € per il buono lavoro 'multiplo' da 20 €;
- 47,5 € per il buono lavoro 'multiplo' da 50 €.

Tale controvalore è determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese (articolo 72, comma 4, del citato decreto n. 276 del 2003) in considerazione dell'attività amministrativa svolta dall'INPS per la gestione dei voucher.

Il rimborso è consentito anche in tali altre fattispecie:

- per l'acquisto di voucher cartacei anche nel caso in cui il committente abbia effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro;
- per l'acquisto dei voucher tramite procedura telematica, senza utilizzare (o utilizzando solo in parte) l'importo versato.

³³ INPS, messaggio 4 maggio 2010, n. 12082

Gli adempimenti a carico del committente per il concreto rimborso dei voucher cartacei, possono essere sintetizzati come di seguito:

- il committente presenta la richiesta di rimborso, anche per via postale utilizzando l'apposito modulo o attraverso le associazioni di categoria, alla sede presso la quale ha acquistato i buoni lavoro, allegando copia del bollettino di versamento;
- la sede provvede a ritirare i buoni non utilizzati dopo aver verificato: che siano integri, e dunque rilascia ricevuta secondo la prassi consueta; i dati relativi al bollettino di versamento e la corrispondenza con i voucher di cui si chiede il rimborso;
- a seguito di tali controlli e della verifica dei requisiti per il rimborso, la sede procederà al rimborso annullando i buoni restituiti.

Le operazioni da seguire per l'ipotesi di smarrimento o furto occorsi a committenti o prestatori sono simili ad entrambi i soggetti: sia il datore di lavoro che il prestatore dovranno comunicare alla sede INPS il furto o lo smarrimento dei voucher avendo cura di consegnare copia di tale denuncia alle autorità competenti.

In particolare, per quanto riguarda il committente la sede consegnerà unicamente dei nuovi voucher non essendo previsto il riaccredito dell'importo.

il ruolo delle associazioni dei datori di lavoro

Sin dall'avvio della sperimentazione del lavoro accessorio nel Turismo, Federalberghi ha richiesto che fosse riconosciuto alle associazioni imprenditoriali un ruolo primario per la diffusione e il corretto impiego da parte dei propri associati delle prestazioni occasionali di lavoro accessorio.

A coronamento di tale impegno, secondo le istruzioni diramate dall'INPS, le associazioni del sistema Federalberghi possono svolgere un ruolo di consulenza e di facilitazione rispetto all'utilizzo delle procedure per l'utilizzo dei voucher.

Per l'acquisto dei voucher telematici, le associazioni possono adoperare la procedura telematica tramite:

- delega dell'associato;
- direttamente con PIN del committente, sul sito www.inps.it.

Nella prima condizione di gestione per delega di associati, l'associazione deve inviare una richiesta all'INPS, tramite e-mail all'apposito indirizzo fornito dall'istituto, indicando i seguenti dati:

- partita IVA;
- codice fiscale dei soggetti che si chiede di abilitare ad operare per conto della Associazione.

Inoltre, i codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare per conto dell'associazione devono essere in possesso di PIN INPS (se sprovvisti possono richiederlo all'istituto presso le sedi, telefonando al Contact Center o tramite apposita procedura on-line).

Dopo aver effettuato tali azioni, i soggetti abilitati potranno operare per conto di qualsiasi azienda.

Per richiedere i voucher telematici, tuttavia, l'associazione deve effettuare le seguenti operazioni per ogni differente datore di lavoro in corrispondenza della procedura on-line³⁴:

- 1) accreditare il committente;
- 2) accreditare tutti i prestatori che lavorano per il committente di cui la punto 1;
- 3) registrare un rapporto di lavoro per ogni distinta coppia (committente, prestatore);
- 4) disporre un pagamento per ogni distinta tripletta (committente, prestatore, periodo di lavoro).

Si ricorda che per i voucher cartacei, l'associazione può provvedere all'acquisto diretto degli stessi in modo cumulativo, da distribuire successivamente agli associati committenti. In questo caso le associazioni possono ritirare i carnet di buoni lavoro, su tutto il territorio nazionale, tramite loro delegati, presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC³⁵.

Le associazioni, dopo aver consegnato i voucher ai committenti in base alle richieste, sono tenute a comunicare i dati relativi ai buoni lavoro distribuiti, ai committenti e ai settori/attività di impiego – tramite la tabella già utilizzata dall'INPS – per consentire l'abbinamento delle informazioni per il corretto accredito contributivo e le rilevazioni statistiche.

È importante ricordare che il ruolo delle associazioni di categoria comprende anche la promozione di un atteggiamento di responsabilità da parte dei committenti per il rispetto della normativa in vigore sul lavoro occasionale di tipo accessorio e per le condizioni di utilizzo dei buoni lavoro.

³⁴<https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/defaultinternet.asp>, link "Servizi per associazioni di categoria e delegati".

³⁵ per consentire le operazioni di predisposizione di quantitativi rilevanti di voucher da parte delle strutture operative è preferibile prenotare i buoni lavoro presso le sedi regionali con il modulo predisposto, scaricabile dalla sezione dedicata al lavoro occasionale accessorio nel sito www.inps.it.

Appendice normativa

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ³⁶

(*omissis*)

70. Definizione e campo di applicazione.

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali da parte di pensionati; h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie. In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

1-bis. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.

³⁶ attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, come modificato dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 e dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

71. Prestatori di lavoro accessorio.

[articolo abrogato ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112]

72. Disciplina del lavoro accessorio.

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
- 4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.

73. Coordinamento informativo a fini previdenziali.

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispose, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.

74. Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro.

1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

INPS, circolare 1 dicembre 2008, n. 104

1. Premessa

L'art. 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. 70-73 del d.lgs. 276/03 (all. 1), ampliandone il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo) e semplificandone l'utilizzo. Viene abrogato, in particolare, l'art. 71 del D.lgs n. 276/03 che ne limitava l'utilizzo con riferimento a soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro (giovani/studenti), ovvero in procinto di uscirne (pensionati).

Alla luce della piena ed immediata vigenza della nuova disciplina normativa, considerato l'esito positivo della sperimentazione del nuovo sistema di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio in agricoltura in occasione delle vendemmie (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 – all. 2), la sua operatività è stata estesa, con la circolare n. 94 del 27 ottobre 2008 (all. 3), oltre che alle vendemmie, anche alle altre attività agricole previste dall'art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.

In attesa di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per avviare la piena messa a regime dell'istituto, così come recentemente modificato dalla ricordata legge 6 agosto n. 133/2008, in tutti i settori e per le attività/tipologie previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la presente circolare si intende dare piena operatività al sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, peraltro, con un regime di applicabilità, solo parziale per le imprese familiari operanti nell'ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g).

La presente circolare propone - con l'eccezione delle imprese familiari operanti nell'ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g) - le stesse modalità operative già definite nelle circolari 81 del 31 luglio 2008 e 94 del 27 ottobre 2008, riproponendo sia l'utilizzo del c.d. 'voucher telematico' sia quello del buono cartaceo da 10 euro e del buono 'multiplo' da 50 euro.

Il voucher da 10 euro ed il buono 'multiplo' da 50 euro possono essere usati anche in combinazione tra di loro per determinare l'esatto importo del corrispettivo di una prestazione di lavoro occasionale. Ad esempio: una prestazione di lavoro il cui corrispettivo ammonti a 70 euro potrà essere retribuita con un buono 'multiplo' da 50 euro più 2 voucher da 10 euro, oppure con 7 voucher da 10 euro.

2. Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi

Con specifico riferimento al commercio, al turismo e ai servizi si ricorda, in primo luogo, che l'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente appunto al commercio, al turismo e ai servizi.

Il sistema dei buoni lavoro, in questi settori, può tuttavia trovare ampia applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza (come quelli oramai prossimi delle vacanze natalizie) e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché con riferimento a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Con riferimento ai giovani studenti, per la individuazione dei "periodi di vacanza" si richiama quanto già precisato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in materia di lavoro intermittente, con la circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 secondo cui s'intende:

- a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Con specifico riferimento, invece, alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, si precisa che, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, l'impresa familiare può fare ampio ricorso al sistema dei buoni per qualunque tipologia di attività o

prestazione, anche di quelle espressamente non contemplate nelle lettere b), d), e), h), nei limiti ovviamente fissati dalla legge dei 10mila euro all'anno e secondo il regime contributivo ordinario come precisato dal comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Tuttavia, là dove l'impresa familiare non intenda operare nell'ambito generale dell'articolo 70, comma 1, lettera g), bensì intenda avvalersi dei buoni lavoro secondo i regimi delle restanti lettere di cui al comma 1 dell'articolo 70, allora troverà applicazione il normale regime dei buoni lavoro con il relativo regime contributivo e assicurativo agevolato applicabile a tutti i settori e a tutte le tipologie di imprese comprese ovviamente le imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi, fermo restando il tetto dei 10mila euro annui stabilito al comma 3 dell'articolo 70.

Quanto al regime contributivo, infatti, il comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone la applicazione della normale disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente unicamente per l'ampia e generica ipotesi di cui all'articolo 70, comma 1, lett. g), ma non quando l'impresa familiare utilizzi, al pari di tutte le altre imprese, i buoni lavoro per le attività o le tipologie contemplate nelle restanti lettere dell'articolo 70, comma 1.

Pertanto, e in via esemplificativa, se l'impresa familiare, indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo o dei servizi o in altri settori produttivi, utilizza, nel limite dei 10mila euro annui e per le sole attività di lavoro accessorio, giovani studenti con meno di 25 anni di cui alla lettera e) dell'articolo 70, comma 1, troverà applicazione il regime con aliquota contributiva del 13 per cento da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell'articolo 70, comma 1, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Allo stesso modo, per i giovani studenti con meno di 25 anni di cui alla lettera e) dell'articolo 70, comma 1, sarà possibile prestare lavoro occasionale a favore di datori di lavoro e imprese di ogni dimensione e tipologia (anche a carattere non familiare) e in ogni settore produttivo, ivi compreso il commercio, il turismo e i servizi. Anche in questo caso, rientrando nel campo di applicazione della lettera e), e non della lettera g), alla impresa familiare che utilizzi giovani studenti con il sistema dei buoni lavoro troverà applicazione il regime agevolato con aliquota contributiva del 13 per cento da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g) dell'articolo 70, comma 1, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il comma 4 bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In definitiva, il comma 1, lettera g), dell'articolo 70 ha la funzione di indicare una tipologia agevolata di imprese, quelle familiari del commercio del turismo e del terziario, che, a differenza di tutte le altre imprese e alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo ordinario, possono ampiamente fare ricorso ai buoni a prescindere dalla tipologia di attività e/o dalle caratteristiche soggettive dei lavoratori, ma non certo quella di precludere alle imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi di avvalersi, al pari di tutte le altre imprese, del sistema dei buoni lavoro per le attività/tipologie espressamente e tassativamente indicate nelle altre lettere dello stesso articolo 70.

Pertanto, per le imprese familiari operanti nel regime generale di cui alla lettera g) dell'articolo 70, stante la specificità della disciplina prevista e la necessità di realizzare apposite modalità procedurali, in questa prima fase di attuazione, non saranno operativi i buoni lavoro a regime ordinario e cioè con la disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente. Per tale particolare fattispecie si fa riserva di fornire, entro gennaio 2009, le specifiche istruzioni operative. Di conseguenza, fino all'emanazione delle nuove istruzioni, solo per la suddetta tipologia di impresa familiare rimane sospesa la possibilità di utilizzare lavoro occasionale di tipo accessorio, salvo i casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie previste dall'art. 70 nelle lettere b), d), e), h). In tali casi, anche le imprese familiari potranno utilizzare i buoni lavoro sia di tipo cartaceo che telematico.

3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi.

Per l'operatività del sistema dei buoni lavoro nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, secondo il campo di applicazione precisato al paragrafo che precede, si ricorda ora che l'Istituto, nel suo ruolo di concessionario, ha predisposto due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher):

A. un processo che prevede l'accredito del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (c.d. voucher telematico). Il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale ed utilizza una carta

magnetica – tipo ‘bancomat’ – per l’accredito del corrispettivo della prestazione. Il voucher telematico si presta in particolare all’utilizzo per attività occasionali che tuttavia possono ripetersi nel tempo, caratteristica propria di molte attività nel settore commercio, turismo e servizi.

- B. un processo che prevede l’acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali INPS.

La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Il flusso procedurale, descritto ai successivi punti 6 e 7, è stato predisposto in modo da consentire al committente e al prestatore/lavoratore la più ampia scelta di canali di accesso, sia nella fase di registrazione/accredito che in quelle di pagamento (acquisto dei voucher e riscossione), riducendo al minimo gli adempimenti per ciascuna delle due parti, per assolvere ai quali potrà utilizzare, a sua discrezione:

- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- Sito internet www.inps.it;
- Sedi Inps;
- Centri per l’Impiego (CPI),
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.

All’interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all’INAIL, da effettuarsi prima dell’inizio della prestazione, concernenti i dati riferiti all’attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) che devono essere trasmesse all’INAIL sempre preventivamente rispetto all’inizio della medesima variazione.

Per tali comunicazioni l’INAIL mette a disposizione il fax n. 800.657657.

4. Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio

Per il prestatore/lavoratore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente.

Si ricorda inoltre che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (d.lgs. 276/03, art. 72, c. 3).

Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.

Quanto alla impresa familiare si ribadisce, per i settori del commercio, del turismo e dei servizi il tetto annuale dei 10mila euro relativo a ogni attività/tipologia di prestazione indipendentemente dalla circostanza di operare nell’ambito della lettera g) del comma 1 dell’articolo 70 ovvero nell’ambito delle restanti lettere del comma 1 del medesimo articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. Buoni (voucher) per lavoro occasionale

Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a 10 euro, fermo restando che si provvederà a rendere disponibile anche un carnet, o buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS (convenzionalmente stabilita dall’art 72, comma 4 della D.Lgs.276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell’aliquota del 13%), di quella in favore dell’INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.

Se tuttavia la prestazione è attivata da imprese familiari di cui all’articolo 230 bis del codice civile, ai sensi della lettera g), comma 1, dell’articolo 70, allora il regime contributivo e assicurativo sarà quello ordinario, così come dispone espressamente il comma 4 bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e per la cui applicazione si forniranno, come già detto, specifiche istruzioni operative.

In sostanza ogni buono-voucher incorpora sia la assicurazione anti-infortuni dell’INAIL che il contributo INPS, che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, ove non presente,

sarà aperta d'ufficio dall'Istituto. Giova ripetere che il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o in occupazione.

6. A) Procedura con "voucher telematico"

6A.1) Accreditoamento anagrafico dei prestatori

I prestatori interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall'art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditoamento anagrafico, che costituisce l'ingresso al sistema INPS, necessario per la gestione delle posizioni contributive individuali:

- o tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- o via Internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella 'home page' del sito (in tal caso, anche se con l'assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l'iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell'identità del richiedente da parte del contact center);
- o presso le sedi Inps;
- o presso i servizi al lavoro competenti ai sensi dell' art. 1 lett. g) del d.lgs. 297 del 2002 che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione. La registrazione verrà effettuata via Internet sul sito internet dell'Inps a nome del prestatore.

A seguito dell'accreditoamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/ lavoratore:

- o la carta magnetica (INPS Card), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all'Inps); la carta, utilizzabile come borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale;
- o del materiale informativo;
- o dei prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.

La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta magnetica (INPS Card) da parte del prestatore e l'attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale. Come già indicato quest'ultima fase tuttavia non è rilevante ai fini della gestione del processo e, se il prestatore sceglie di non attivare la INPS Card, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

6A. 2) Registrazione committenti

I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio - per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall'art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 - utilizzando la procedura del voucher telematico, per registrarsi e svolgere tutte le successive fasi, possono operare attraverso diversi canali:

- tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell'Inps;
- via Internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN;
- presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS),
- tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.

Il contact center o le sedi provvedono all'occorrenza al rilascio del PIN secondo le consuete regole.

6A.3) Richiesta dei voucher da parte del committente

Dopo essersi registrato, il committente può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo deve (attraverso i canali sopra indicati) inviare all'INPS la richiesta dei voucher, che dovrà contenere :

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,

- la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa,
- il luogo dove si svolgerà la prestazione,
- il numero di buoni presunti per ogni prestatore.

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di:

- comunicazione preventiva all'INAIL (cui l'INPS riverserà tempestivamente l'informazione di inizio attività lavorativa);
- intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.

Tuttavia, come riportato in premessa, ove sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all'INAIL con le modalità di cui al successivo punto 6.B3.

6.A. 4) Versamento all'Inps del corrispettivo dei voucher.

Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti – prima dell'inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore - con una delle modalità che di seguito si indicano:

- tramite modello F24 indicando – nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale - la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l'acquisto di voucher telematici - è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l'avvenuta contabilizzazione nei conti dell'INPS degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del pagamento;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
- tramite pagamento on line attraverso il sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio tramite addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-MAstercard.

6.A. 5) Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore

Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare (confermando o variando i dati indicati con la richiesta dei voucher di cui al punto 6A.3), per ciascun prestatore, l'entità della prestazione svolta.

Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettua le seguenti operazioni:

- verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso,
- in relazione all'esito della verifica di cui al punto precedente
 - nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell'onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all'avvenuta attivazione o meno della INPS Card),
 - nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell'onere), notifica al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati.

Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvede a notificare :

- al prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato);
- al committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto:
 - inviato per posta o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center;

- risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via Internet o presso le sedi.

6A. 6) Accredito contributivo

Il processo si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori – lavoratori. Ciò avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto "16", di nuova istituzione, relativo alle 'prestazioni occasionali di tipo accessorio'.

6. B) Procedura con voucher cartaceo

In aggiunta al buono telematico descritto al paragrafo 6A, può essere utilizzato anche un sistema di pagamento della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso un buono "voucher" cartaceo di 10 euro ovvero un buono 'multiplo' di 50 euro.

Di seguito si descrive il flusso semplificato che regola tale sistema di pagamento.

6B. 1) Buoni cartacei

L'Istituto curerà la stampa (in modalità protetta contro le falsificazioni) e la distribuzione dei buoni cartacei, che saranno acquistabili singolarmente. Ciascun buono è contraddistinto da un numero identificativo univoco.

6B. 2) Acquisto dei buoni da parte del committente

Su tutto il territorio nazionale, i committenti interessati all'utilizzo del buono cartaceo possono ritirare i buoni (voucher) e/o i carnet presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.

Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire, con le stesse modalità di pagamento suindicate, anche per il tramite delle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all'Istituto l'identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni.

L'eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi provinciali INPS, che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore.

6B. 3) Comunicazione preventiva a cura del committente

Prima dell'inizio delle attività, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l'INAIL, attraverso

- il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164),
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657,
- indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali,
- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,
- il luogo dove si svolgerà la prestazione,
- la date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INAIL.

6B. 4) Intestazione dei buoni utilizzati

Il committente - prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa - deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

6B. 5) Riscossione del buono da parte del prestatore

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra descritto, presentandoli all'incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale.

6B. 6) Rendicontazione ad INPS del pagamento dei buoni

Poste Italiane, effettuato il pagamento al prestatore, rendiconta ad INPS attraverso un flusso informativo telematico contenente i dati identificativi presenti su ciascun buono (codice fiscale del committente, codice fiscale del prestatore, data di inizio e data di fine della relativa prestazione, tra loro associati).

6B. 7) Accredito contributivo

Il processo si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori – lavoratori. Ciò avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto "16", di nuova istituzione, relativo alle 'prestazioni occasionali di tipo accessorio'.

7. Adempimenti delle Sedi periferiche

7.1 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo del voucher virtuale

La quasi totalità delle fasi operative descritte al punto 6 A. Procedura con "voucher telematico") viene svolta da applicativi informatici e l'interfaccia privilegiata dell'utenza specifica è rappresentata dal contact center e dal sito Internet istituzionale.

Anche in questo caso, tuttavia, è prevedibile che una quota di utenti (sia committenti che prestatori) continui a prediligere l'accesso fisico agli sportelli dell'Istituto, presso i quali dovrà trovare, come indicato ai punti 6B.1 e 6B.2, la necessaria assistenza.

7.2 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo del voucher cartaceo

Le fasi operative descritte al punto 6 B. Procedura con voucher cartaceo comportano invece - su tutto il territorio nazionale - un maggiore impegno delle sedi provinciali, le quali dovranno distribuire ai datori di lavoro che ne faranno richiesta – direttamente o per il tramite delle loro associazioni rappresentative – i buoni cartacei, previa verifica dell'avvenuto pagamento del loro corrispettivo. Tale verifica consisterà nel controllo della ricevuta di versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC, che dovrà essere esibita dal richiedente i buoni e che verrà fotocopiata e poi annullata con l'apposizione di un timbro della sede INPS.

All'atto della consegna dei buoni, le sedi dovranno altresì annotare in procedura informatica i dati del richiedente (cognome, nome e/o eventuale ragione sociale, codice fiscale) e gli identificativi dei buoni consegnati nonché gli estremi del relativo versamento in conto corrente postale. Poiché i buoni cartacei rappresentano dei valori, si raccomanda ai direttori delle sedi provinciali di curarne la custodia in modalità sicura.

8. Aspetti contabili

Le riscossioni, i pagamenti e i conseguenti adempimenti contabili sono accentrati presso la Direzione Generale.

9. Validità dei buoni utilizzati in agricoltura

Per quanto previsto dalla presente circolare le Sedi potranno utilizzare anche le giacenze dei buoni già fornite per il lavoro occasionale in agricoltura, indipendentemente dal fatto che questi rechino la scadenza al 31.12.2008 o riferimenti all'applicazione nel settore dell'agricoltura. Tali buoni sono validi anche per il pagamento presso gli Uffici Postali.

Ministero del Lavoro, interpello 15 maggio 2009, n. 37

L'Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti e parchi ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla esatta portata della "occasionalità" del lavoro accessorio. L'istante segnala infatti "situazioni in cui al termine occasionale si vuole dare un significato

preclusivo rispetto a figure professionali quali, ad esempio, l'assistente bagnanti o la collaborazione nella ristorazione o somministrazione nel corso della stagione estiva".

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

La disciplina in materia di lavoro accessorio è contenuta negli artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 secondo il quale, stanti le modifiche da ultimo introdotte in sede di conversione del D.L. n. 5/2009 da parte della L. n. 33/2009, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito, fra l'altro:

- "di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici";
- "di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati".

Inoltre è bene ricordare che, con il medesimo provvedimento, è stato previsto in via sperimentale per il 2009 l'utilizzo del lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, "da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito", compatibilmente con quanto già stabilito dall'art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).

In linea generale però, per quanto concerne l'occasionalità delle prestazioni, è lo stesso legislatore, all'art. 70, comma 2, a stabilire che "le attività lavorative (...), anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare".

Ciò premesso si ritiene che la problematica sollevata da codesta Associazione possa trovare risposta già nel testo del D.Lgs. n. 276/2003 laddove è consentito anche ai giovani o ai pensionati ovvero ai "percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito", secondo le specifiche limitazioni, lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore, ivi compreso quello del turismo, in quanto tali prestazioni possano considerarsi occasionali nei termini appena chiariti dalla stesso legislatore.

A ciò va tuttavia aggiunto che, nel caso specifico degli assistenti bagnanti e al di là della tipologia contrattuale utilizzata, non è possibile prescindere dalla necessaria abilitazione allo svolgimento di tale attività, così come del resto già evidenziato con risposta ad interpello prot. n. 2977 del 5 dicembre 2005 relativamente all'utilizzo, anche per tali figure, del contratto di apprendistato professionalizzante.

INPS, circolare 26 maggio 2009, n. 75

(omissis)

2.4. Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per l'anno 2009.

L'art. 7-ter, comma 12, lettera b), nel modificare l'art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

La suddetta norma – con efficacia limitata al solo anno 2009 – ha una duplice portata:

- da una parte amplia l'ambito soggettivo di applicabilità del "lavoro accessorio", che potrà quindi essere reso, in qualsiasi settore produttivo, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
- dall'altra consente di cumulare le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavori accessori entro il limite di 3.000 euro per anno solare.

Quindi la norma consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero di prestazioni di sostegno del reddito di effettuare lavoro accessorio, con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell'anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.

Ovviamente la norma non esclude la possibilità dei lavoratori in questione di svolgere, a titolo di lavoro accessorio, ulteriori attività, qualora ricorra una delle fattispecie previste nel primo comma dell'articolo 70 del D.Lgs. 276/2003.

Le remunerazioni che superino il limite dei 3.000 euro non danno luogo, tuttavia, a cumulabilità totale, bensì all'applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito, per le quali si rimanda ad istruzioni impartite in precedenza (per le integrazioni salariali si vedano le circolari n. 171 del 4.8.1988, n. 179 del 12.12.2002 e n. 75 del 12.4.07; per la disoccupazione ordinaria la circ. n. 3-275 Prs del 03.10.1957, punto XI; per la mobilità la circ. n. 16 del 23 gennaio 1997).

Destinatari della disposizione sono i percettori di prestazioni di integrazione salariale o sostegno al reddito. In tale seconda accezione, quindi, si fanno rientrare le indennità direttamente connesse con uno stato di disoccupazione, quali le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità, nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili. Non rientrano invece le prestazioni pagate "a consuntivo" sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell'anno precedente (quali le indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti), per le quali il problema di compatibilità e cumulabilità con remunerazione da attività di lavoro subordinato o autonomo non si pone.

Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite dei 3.000 euro annui, potrà continuare a percepire l'integrazione salariale o l'altra prestazione a sostegno del reddito, per l'intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta.

Nel caso della mobilità, in particolare non si applicherà l'istituto della sospensione dell'indennità di cui all'articolo 8, comma 7, della legge n. 223/1991.

Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui l'interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all'Istituto.

Laddove fosse superato il limite dei 3.000 euro ad anno solare, il lavoratore ha l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno 2009 e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà fatta, eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato ad altri redditi per lavoro accessorio.

(omissis)

INPS, circolare 26 maggio 2009, n. 76

1. Premessa

La presente circolare fornisce le istruzioni operative in merito all'utilizzo dei buoni lavoro da parte dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile nel caso sia operante nel commercio, nel turismo e nei servizi.

Con circolare n. 104 del 1° dicembre 2008 erano state fornite indicazioni in merito all'estensione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni.

In particolare, nei confronti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile che, ai sensi del citato articolo 70 del decreto n. 276/2003, lett. g), opera limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi è stato previsto un regime di applicabilità solo parziale dell'utilizzo dei buoni lavoro, facendo riserva di fornire ulteriori istruzioni per dare piena operatività all'istituto del lavoro occasionale accessorio anche in questo settore.

2. Nozione di impresa familiare

Per impresa familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Dell'impresa familiare fanno, infatti, parte il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell'impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).

La disciplina dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c.(1) prevede che, ove non sia instaurato un rapporto di tipo diverso tra i componenti del nucleo, il familiare abbia diritto al mantenimento, alla ripartizione degli utili, a una quota dei beni acquisiti con gli utili, a una quota proporzionale degli incrementi dell'azienda.

Allorquando, invece, il familiare coadiutore partecipi all'attività con carattere di abitudine e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, discende l'obbligo, per i suddetti "familiari", dell'iscrizione nelle gestioni di appartenenza con il conseguente versamento dei relativi contributi.

Per imprese familiari rilevanti ai fini della disciplina sul lavoro accessorio di cui alla lettera g) dell'articolo 70 devono intendersi le imprese, legalmente costituite, regolate dall'art. 230-bis cod. civ., operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall'imprenditore (titolare di impresa individuale, società in nome collettivo, socio accomandatario di s.a.s e socio di s.r.l.) e dalla gestione previdenziale (artigiani e commercianti) cui sono iscritti i titolari e/o soci dell'impresa familiare stessa.

Le predette imprese, qualora operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, sono classificate ai fini previdenziali nel settore terziario di cui alla lettera d) dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nell'ambito delle imprese familiari

L'articolo 70, comma 1 lett. g) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente ai settori del commercio, turismo e servizi.

Inoltre, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 72 con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

Il comma 2-bis del medesimo articolo 70 dispone, ancora, che le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

È da ritenere pertanto che l'ambito di applicazione della norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio consideri le imprese familiari nella qualità di 'datori di lavoro' nei riguardi di soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa.

Ciò in quanto le imprese familiari del commercio, del turismo e del terziario disciplinate dalla lettera g), dell'articolo 70 rappresentano una tipologia di imprese che il legislatore intende agevolare, potendosi realizzare le due seguenti situazioni:

A) qualora l'impresa familiare utilizzi prestatori all'interno dell'attività normalmente esercitata nel campo del commercio del turismo e dei servizi ai sensi della lettera g), dell'articolo 70 potrà ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato (comma 4 bis art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). In questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell'attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa, nei cui confronti, anzi, l'impresa familiare appare in veste di 'datrice di lavoro', con esclusione, pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi o delle altre figure residuali dell'articolo 230-bis;

B) nei casi, invece, in cui l'impresa familiare intenda avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell'articolo 70, potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13 per cento da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 104 del 1° dicembre 2008 (all. 2).

In entrambi i casi, sia per le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis nel campo del commercio del turismo e dei servizi ai sensi della lettera g), dell'articolo 70; sia nel caso di impresa familiare che si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi delle altre tipologie del comma 1 dell'articolo 70, in qualsiasi altro settore come in quello del commercio del turismo e dei servizi, resta fermo il limite stabilito al comma 2-bis dell'articolo 70 dell'importo complessivo dei compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10 mila euro.

4. Buoni (voucher) per lavoro occasionale a contribuzione ordinaria

Come già evidenziato alla lettera A) del paragrafo precedente, l'art. 72, comma 4-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dispone che per le prestazioni accessorie rese nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis cod. civ. operante nel commercio, turismo e servizi trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

Per quanto riguarda l'inquadramento a fini previdenziali le predette imprese saranno dunque classificate normalmente nel settore terziario di cui alla lettera d) dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Nel caso in cui l'impresa familiare datrice di lavoro nel campo del commercio, turismo o servizi ai sensi della lettera g), dell'articolo 70 svolga attività di servizi in forma artigianale, ricorrendo le condizioni richieste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, secondo quanto previsto dalla lettera b) del predetto articolo 49, sarà classificata nel settore artigianato.

Restano esclusi dal campo di applicazione della disposizione in esame i datori di lavoro ugualmente classificati, secondo la medesima norma, nel settore terziario ma svolgenti attività professionali o artistiche.

Nei confronti dei rapporti di lavoro occasionale di tipo accessorio resi a favore delle imprese familiari di cui all'art. 70, comma 1, lettera g) troverà dunque applicazione l'aliquota di finanziamento del regime pensionistico previsto per i lavoratori dipendenti e fissata nella misura complessiva del 33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore.

Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher che è pari a 10 euro - fermo restando che è disponibile anche un buono 'multiplo', del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili - è comprensivo della contribuzione a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (33%), di quella in favore dell'INAIL 4% e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 5,80 euro. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 29,00 euro.

Per quanto concerne l'accredito della contribuzione a favore dei lavoratori occupati in prestazioni di lavoro occasionale si precisa che, sulla base di quanto disposto dalla norma in esame, questa seguirà i criteri applicati per la generalità dei lavoratori dipendenti. In ordine alla determinazione dei periodi di copertura assicurativa si fa riserva di fornire specifiche indicazioni successivamente.

5. Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio e prestazioni riconosciute ai prestatori

Per il prestatore/lavoratore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente.

Si ricorda inoltre che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (d.lgs. 276/03, art. 72, comma 3).

Le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.

6. Procedura con "voucher telematico"

In considerazione della specificità della disciplina contributiva e assicurativa applicata all'impresa familiare che utilizza il lavoro occasionale accessorio operando nell'ambito dell'articolo 70, lett. g), con conseguente diverso valore netto del buono lavoro rispetto al sistema generale di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, si prevede, per questa particolare fattispecie, esclusivamente l'utilizzo della procedura con voucher telematico.

La procedura telematica consentirà infatti di gestire in modo unitario e dedicato le caratteristiche peculiari di tali buoni lavoro, sia per quanto riguarda l'identificazione delle imprese familiari come indicato al precedente punto 3, sia nei confronti dei prestatori, per l'attribuzione del compenso e il corretto e tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione e per l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali.

6a. Accredito anagrafico dei prestatori

I prestatori interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall'art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accredito anagrafico, che costituisce l'ingresso al sistema INPS, necessario per la gestione delle posizioni contributive individuali:

- tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- via Internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella 'home page' del sito (in tal caso, anche se con l'assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l'iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell'identità del richiedente da parte del contact center);
- presso le sedi Inps.

A seguito dell'accredito anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/ lavoratore:

- la carta magnetica (*INPS Card*), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all'Inps); la carta, utilizzabile come borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale;
- del materiale informativo.

La fase d'ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta magnetica (*INPS Card*) da parte del prestatore e l'attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale.

Quest'ultima fase tuttavia non è rilevante ai fini della gestione del processo e, se il prestatore sceglie di non attivare l'*INPS Card*, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

6b. Registrazione imprese familiari

Le imprese familiari che utilizzano la procedura del voucher telematico, per registrarsi e svolgere tutte le successive fasi, possono operare attraverso diversi canali:

- tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell'Inps;
- via Internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN;
- presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS),
- tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative.

Il Contact Center o le sedi provvedono all'occorrenza al rilascio del PIN secondo le consuete regole.

6c. Richiesta dei voucher da parte dell'impresa familiare

Dopo essersi registrato, il committente può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo deve (attraverso i canali sopra indicati) inviare all'INPS la richiesta dei *voucher*, che dovrà contenere :

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,
- la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa,
- il luogo dove si svolgerà la prestazione,
- il numero di buoni presunti per ogni prestatore.

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di:

- comunicazione preventiva all'INAIL (cui l'INPS riverserà tempestivamente l'informazione di inizio attività lavorativa);
- intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.

Tuttavia, ove sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all'INAIL con le modalità di cui al successivo punto 6f.

6d. Versamento all'Inps del corrispettivo dei voucher.

Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti – prima dell'inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore – con una delle modalità che di seguito si indicano:

- tramite modello F24 indicando – nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale - la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l'acquisto di voucher telematici - è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l'avvenuta contabilizzazione nei conti dell'INPS degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del pagamento;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
- tramite pagamento on line attraverso il sito www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio tramite addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-Mastercard.

6e. Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore

Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare (confermando o variando i dati indicati con la richiesta dei voucher di cui al punto 6c), per ciascun prestatore, l'entità della prestazione svolta.

Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettua le seguenti operazioni:

- verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso,
- in relazione all'esito della verifica di cui al punto precedente - nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell'onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all'avvenuta attivazione o meno della INPS Card), - nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell'onere), notifica al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati.

Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvede a notificare :

- al prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato);
- al committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto:
 - inviato per posta o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center;
 - risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via Internet o presso le sedi.

6f. Comunicazione preventiva a cura del committente

In caso di variazioni rispetto alla comunicazione 'telematica', i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l'INAIL, attraverso:

- il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164),
 - il numero di fax gratuito INAIL 800.657657,
- indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali,

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,
- il luogo dove si svolgerà la prestazione,
- la date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all'INAIL.

7. Accredito contributivo

Il processo si chiude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori – lavoratori nell'ambito del F.P.L.D.. Ciò avviene mediante l'invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà indicata nell'elemento <ListaCollaboratori> e sarà identificata dal <Codice TipoRapporto> 17 di nuova istituzione, relativo alle 'prestazioni occasionali di tipo accessorio rese nell'impresa familiare, riportando nell'elemento <aliquota> il valore "3300".

INPS, circolare 9 luglio 2009, n. 88

Premessa: nuovo quadro normativo

La presente circolare fornisce indicazioni in merito alle innovazioni normative in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio per dare piena operatività al sistema di regolazione dei "buoni lavoro", con riferimento a tutte le tipologie di attività, di prestatori e di committenti, come individuati dalla più recente evoluzione del quadro normativo.

La Legge n. 33 del 9 aprile 2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 - pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009 – ha infatti apportato significative modifiche all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. In particolare il comma 12 dell'art. 7-ter della L. n. 33/2009 prevede che:

«All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»; b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
- c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati», sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»;
- d) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
- e) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

Il nuovo dettato normativo amplia, quindi, l'ambito di applicazione del sistema di regolazione dei "buoni lavoro", inserendo ulteriori attività e nuovi committenti, sempre nell'ambito tuttavia di prestazioni di tipo accessorio e occasionale.

La natura di accessorieta comporta che le attività disciplinate dall'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore

finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione.

Si ricorda del resto che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e 'accessorie', non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.

1. Prestatori: studenti, casalinghe, pensionati e percettori di prestazioni di integrazione salariale e di sostegno del reddito

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, le novità introdotte dal comma 12 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009, interessano gli studenti, le casalinghe, i pensionati e i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito.

Di seguito si indicano le specifiche innovazioni normative relative alle varie tipologie di prestatori.

1) Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera e).

E' utile rammentare che gli studenti possono essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo.

Il riferimento alla compatibilità con gli impegni scolastici del giovane con meno di 25 anni ha la finalità assicurare la frequenza del normale orario delle lezioni, secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti scolastici.

Lo svolgimento di prestazioni lavorative di tipo accessorio può essere comunque effettuato nei periodi liberi da impegni scolastici.

Restano ferme le indicazioni contenute nella Circolare dell'INPS n. 104 del 1 dicembre 2008, per l'individuazione dei "periodi di vacanza", secondo la quale si considerano:

- a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

2) Le casalinghe che possono svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale (art. 70, comma 1, lettera f), come già previsto per pensionati e studenti.

Al fine di qualificare la categoria delle 'casalinghe', si ritiene utile far riferimento a definizioni giuridiche previste da precedenti disposizioni normative, in base alle quali per "casalinga" deve intendersi un soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi.

Peraltro, in considerazione delle peculiarità della categoria in esame e al fine di dare certezza agli operatori sull'esatto ambito di applicazione della normativa sul lavoro accessorio in ordine alle casalinghe impegnate in attività agricole di carattere stagionale, si ritiene di specificare la categoria in esame in linea con quanto stabilito dall' "Avviso comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura", sottoscritto dalla Parti Sociali in data 26 giugno 2009.

In via sperimentale e nell'ottica di un monitoraggio dell'accesso al lavoro accessorio in agricoltura si dovrà pertanto intendere per "casalinga" quel soggetto che - al di là dell'accezione di genere - non abbia prestato lavoro subordinato in agricoltura nell'anno in corso e in quello precedente.

3) I pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (art. 70, comma 1, lettera h-bis, aggiunta), oltre alle altre attività previste dall'art. 70, comma 1.

Per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dall'articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003, in un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente.

In analogia con i criteri che regolano le posizioni assicurative nella gestione separata, il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti).

4) Inoltre, il nuovo comma 1-bis dell'art. 70, prevede, in via sperimentale per l'anno 2009, che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio possano essere svolte in tutti i settori produttivi da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall'art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.

Le categorie di destinazione della disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 70 del d.lgs. 276 possono essere individuate nei:

- percettori di prestazioni di integrazione salariale;
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

In tali casi la norma prevede che il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è di 3.000 euro per anno solare, limite, quindi, inferiore rispetto a quello di 5.000 euro per anno solare per singolo committente stabilito in via generale ai fini dell'individuazione delle prestazioni occasionali.

Quindi la nuova norma consente di cumulare per intero le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i compensi derivanti dai "voucher" entro il limite di 3.000 euro per anno solare, a prescindere dal numero dei committenti.

Per quanto riguarda gli eventuali compensi corrisposti a percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito che superino il limite dei 3.000 euro di cui al comma 1-bis dell'art. 70 del d.lgs. 276, nel caso del lavoro accessorio, data l'occasionalità della prestazione, resta ferma la piena compatibilità delle remunerazioni di tali prestazioni con le diverse forme di integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito.

Con riguardo al regime della cumulabilità per i compensi superiori ai 3.000 euro si rinvia alla circolare n. 75 dell'INPS del 26 maggio 2009, nonché ad una prossima circolare ricognitiva delle diverse fattispecie verificabili nella materia.

Il comma 1 bis dell'art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 dispone infine che l'INPS provvede allo storno della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito dagli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Anche su tale specifico aspetto ci si riserva di fornire indicazioni.

Infine, per rispondere a numerose richieste di chiarimento, si fa presente che agli studenti, ai pensionati e ai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, ai quali la normativa consente di svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio indipendentemente dalla tipologia di attività e in favore di qualsiasi committente, anche quando operino nell'ambito dell'impresa familiare nei settori previsti del commercio, del turismo e dei servizi, si applica il normale regime contributivo dei buoni lavoro, e non quello specifico dell'impresa familiare di cui al comma 4-bis dell'art. 72 del d.lgs. n. 276.

2. Attività

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, l'art. 70, comma 1, lettera d) è stato riformulato inserendo tra le attività per le quali è possibile ricorrere ai buoni lavoro anche le manifestazioni fieristiche.

Con riferimento agli ambiti di attività previsti dalla lettera d) - manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà - si precisa che il ricorso ai buoni lavoro può essere utilizzato per prestazioni strettamente connesse alla natura e alla finalità dell'evento svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

3. Committenti

Il comma 12 dell'art. 7-ter della L. n. 33/2009 nel riformulare la lettera d) dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha previsto inoltre che le prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, possono essere utilizzate anche da committenti pubblici.

Per committenti pubblici si intendono ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Nel far presente che l'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 276/2003, in attuazione della legge 30/2003, stabilisce che il contenuto del decreto stesso "non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale", si evidenzia che la legge 33/2009 introduce un'eccezione esplicita all'esclusione delle amministrazioni pubbliche dal campo di applicazione del decreto 276/2003, la quale consente espressamente al committente pubblico di avvalersi dei buoni lavoro per lo svolgimento di prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà quali attività ricomprese nelle funzioni amministrative proprie di molti enti pubblici, in special modo gli enti locali.

Pertanto anche nel settore pubblico può trovare applicazione il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio, anche se esclusivamente per le attività individuate dal comma 1, lettera d), dell'articolo 70 purché rese direttamente dal prestatore, senza il tramite di intermediari, e finalizzate, ad esempio allo svolgimento di attività istituzionali a carattere sociale e solidale, quali i cosiddetti 'nonni vigili', o prestazioni rientranti nei piani di intervento a favore dei soggetti beneficiari del sistema integrato di interventi e servizi sociali (ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328) o per ricorrere a prestazioni occasionali in caso di situazioni di emergenza (calamità naturali, terremoti, ecc.).

In merito alla possibilità da parte dei dipendenti pubblici di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio si precisa che per questi trova applicazione l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, in tema di incumulabilità, cumulo di impieghi e incarichi, che prevede la richiesta di autorizzazione, da parte di soggetti sia pubblici che privati, all'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di "tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso" (art. 53, comma 6). La norma esclude dalla richiesta di autorizzazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

La richiesta può essere effettuata, ai sensi del comma 10 del citato art. 53, da parte dello stesso dipendente o dei soggetti pubblici e privati che intendono avvalersi delle prestazioni del lavoro occasionale. L'impiego di dipendenti pubblici, senza la preventiva autorizzazione, comporta - per il dipendente e per l'amministrazione pubblica interessata - le sanzioni previste dai commi 7 e 8 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

4. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio

Considerando l'estensione del campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, introdotto dalla L. n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, si fornisce in allegato (all.1) un quadro riepilogativo delle modalità applicative del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio con riferimento alle tipologie di attività interessate.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei buoni lavoro e le modalità procedurali del sistema dei voucher, si rinvia alle indicazioni contenute nelle circolari emanate dall'Istituto per l'applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio al settore agricolo e ai settori del commercio, turismo e servizi, settore domestico, impresa familiare (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 e n. 94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1° dicembre 2008,

circolare n. 44 del 24 marzo 2009, circolare n. 76 del 26 maggio 2009), nonché alle indicazioni disponibili sul sito www.inps.it, nella sezione Informazioni – Prestazioni Occasionali di tipo accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella 'home page' del sito.

INPS, circolare 3 febbraio 2010, n. 17

Premessa: nuovo quadro normativo

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2010) introduce importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio.

L'articolo 2, commi 148 e 149 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, apporta le seguenti modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università»;

c) alla lettera g) del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;

d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;

e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 è aggiunta la seguente: «h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;

f) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;

g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,».

Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente: «2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».

In allegato si riporta il testo innovato dell'art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 (all.1).

Il nuovo dettato normativo amplia, quindi, l'ambito di utilizzo dei "buoni lavoro", inserendo ulteriori attività e nuovi committenti.

Di seguito si indicano le specifiche innovazioni normative apportate dalla Legge Finanziaria relative alle tipologie di prestatori e committenti e all'ambito di attività.

1. Prestatori

a) studenti

Le nuove disposizioni ribadiscono quanto già previsto per gli studenti con meno di 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi presso istituti scolastici di ogni ordine e grado (art. 70, comma 1, lettera e), i quali possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici.

Restano ferme le indicazioni contenute nella Circolare dell'INPS n. 104 del 1 dicembre 2008, per l'individuazione dei "periodi di vacanza", secondo la quale si considerano:

- a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Per quanto riguarda gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e con meno di venticinque anni di età la nuova formulazione della lett. e) dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 prevede che questi possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell'anno.

Gli studenti possano essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università.

b) pensionati

Con riferimento ai pensionati (art. 70, comma 1, h-bis) la disposizione, oltre a ribadire che tale categoria può svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, prevede il loro l'impiego anche in favore degli enti locali, per la cui definizione si rinvia al punto 3 della presente circolare .

c) lavoratori part-time

In via sperimentale per l'anno 2010, la lett. f) del comma 148 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede la possibilità di impiegare, nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, in prestazioni di lavoro occasionale accessorio, anche soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale.

Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che non è possibile utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, ciò al fine di tutelare l'occupazione regolare con contratto part-time e evitare possibili forme elusive della relativa disciplina.

d) percettori di prestazioni a sostegno del reddito

L'impiego in prestazioni di lavoro occasionale accessorio di percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito viene prorogato, in via sperimentale, a tutto il 2010 (art. 70, comma 1-bis), e si conferma che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio di tali lavoratori possono essere svolte in tutti i settori produttivi.

La medesima disposizione, come modificata dal comma 148, lett. g) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, specifica altresì, per i lavoratori compresi nella categoria in esame la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro accessorio, stabilendo possano svolgersi anche in favore degli enti locali.

Gli enti locali potranno pertanto affiancare le politiche a sostegno del reddito con iniziative di politica attiva del lavoro a favore degli stessi percettori di ammortizzatori sociali.

Le categorie di destinazione della disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 70 del d.lgs. 276 possono essere individuate nei:

- percettori di prestazioni di integrazione salariale;
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

In tali casi la norma prevede che il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è, per singolo percettore, di complessivi 3.000 euro per anno solare, limite, quindi, diverso e inferiore rispetto a quello di 5.000 euro per anno solare per singolo committente stabilito in via generale ai fini dell'individuazione delle prestazioni occasionali.

Si ricorda come già specificato nella circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009 che tali soggetti possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall'art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cumulabilità per i compensi superiori ai 3.000 euro si rinvia alla citata circolare n. 88 del 9 luglio 2009.

2. Attività

a) impresa familiare

La legge finanziaria per il 2010 modifica la lett. g) dell'art. 70 del d.lgs. 276/2003, eliminando il riferimento ai settori del commercio, turismo e servizi. L'impresa familiare quindi può ricorrere all'utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi.

Si fa presente, come già precisato nella circolare INPS n. 76 del 16 maggio 2009, che per impresa familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Dell'impresa familiare fanno, infatti, parte il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell'impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).

La disciplina dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. prevede che, ove non sia instaurato un rapporto di tipo diverso tra i componenti del nucleo, il familiare abbia diritto al mantenimento, alla ripartizione degli utili, a una quota dei beni acquisiti con gli utili, a una quota proporzionale degli incrementi dell'azienda. Allorquando, invece, il familiare coadiutore partecipi all'attività con carattere di abitudine e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, discende l'obbligo, per i suddetti "familiari", dell'iscrizione nelle gestioni di appartenenza con il conseguente versamento dei relativi contributi.

Il comma 2-bis dell'articolo 70 del d.lgs. 276/2003 dispone, ancora, che le imprese familiari possano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

Ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 72 del citato d.lgs. 276/2003 con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

Si ribadisce che l'ambito di applicazione della norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio considera le imprese familiari nella qualità di "datori di lavoro" nei riguardi di soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa.

Pertanto nel caso di specie con riferimento all'impiego dei buoni lavoro da parte delle imprese familiari si confermano le due seguenti situazioni:

A) qualora l'impresa familiare utilizzi prestatori all'interno dell'attività normalmente esercitata nel campo delle proprie attività specifiche ai sensi della lettera g), dell'articolo 70 potrà ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato (comma 4-bis art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). In questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell'attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa, nei cui confronti, anzi, l'impresa familiare appare in veste di "datrice di lavoro", con esclusione, pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi o delle altre figure residuali dell'articolo 230-bis;

B) nei casi, invece, in cui l'impresa familiare intenda avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell'articolo 70, potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13 per cento da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese.

In entrambi i casi, sia per le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis per le proprie attività specifiche sia nel caso di impresa familiare che si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi delle altre tipologie del comma 1 dell'articolo 70, in qualsiasi settore resta fermo il limite stabilito al comma 2 -bis dell'articolo 70 dell'importo complessivo dei compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10 mila euro.

Per quanto non espressamente richiamato, circa le modalità di utilizzo da parte delle imprese familiari e le relative regole sulla contribuzione si fa riferimento ai contenuti della circolare INPS n. 76 del 16 maggio 2009.

b) maneggi e scuderie

La nuova lettera h-ter) del comma 1 dell'art. 70 inserisce tra le prestazioni di lavoro accessorio anche tutte quelle prestazioni lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di "attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie".

3. Committenti - enti locali

Per quanto riguarda i committenti che possono ricorrere ai buoni lavoro, la legge finanziaria prevede un riferimento agli enti locali, in particolare:

- per le attività di cui alla lett. b) dell'art. 70 (lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti);
- con riferimento a singole categorie di prestatori quali pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età e, in via sperimentale, per il 2010, i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito ed i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale.

Pertanto nel caso di specie le attività concernenti i "lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti", di cui alla lett. b) dell'art. 70, come modificato dalla finanziaria 2010, sono circoscritte, nell'ambito del settore pubblico, agli enti locali, dovendosi intendere per essi i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali (ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Per quanto riguarda invece le altre attività previste dall'art. 70 del decreto legislativo n. 276, si richiama la disposizione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 276/2003, il quale stabilisce che, salvo contraria disposizione il decreto stesso "non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale".

Fanno eccezione, come già ricordato nella circolare INPS 88 del 2009, le attività che rientrano nei settori di cui alla lett. d) dell'art. 70 (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà) le quali possono essere prestate a favore di qualsiasi committente pubblico.

In tal senso è intervenuto il comma 26 dell'art. 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha modificato l'art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserendo il lavoro accessorio di cui alla lett. d), del comma 1, dell'art. 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, tra le ipotesi di "lavoro flessibile" previste nella pubblica amministrazione dal Testo unico del pubblico impiego. Tale inserimento, data la caratteristica del lavoro accessorio che non è regolamentato dai contratti collettivi e non è riconducibile ad una forma contrattuale specifica, assume un mero valore ricognitivo degli strumenti oggi a disposizione del datore di lavoro e quindi anche del lavoro accessorio. Né è possibile applicare le esigenze di cui al comma 2 dell'art. 36, temporanee ed eccezionali, a fattispecie come il lavoro accessorio che viene previsto già limitatamente per gli ambiti specifici di cui al comma 1 dell'art. 70 del d.lgs. 276/2003, lettere b), d) e h-bis), nonché di cui al comma 1-bis del richiamato art. 70.

Per "committente pubblico", ai sensi dell'art. 1 comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, vanno intese "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Per quanto riguarda, invece, il profilo concernente i prestatori di lavoro che, senza particolari limitazioni, possono svolgere attività di lavoro accessorio anche a favore degli enti locali, si ribadisce che questi sono:

- gli studenti, i quali potranno altresì ottenere "buoni lavoro" anche da scuole e università;
- i pensionati;
- i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito;
- i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale,

di cui, rispettivamente, ai punti a), b), c) e d) della prima parte della presente circolare.

Infine, il comma 149 della citata legge finanziaria aggiunge dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2-ter il quale stabilisce che "il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da

parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno”.

4. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio

Considerata la nuova estensione del campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, introdotta dall'art. 2, commi 148 e 149 della legge finanziaria 2010, si fornisce in allegato (all. 2) un nuovo quadro riepilogativo delle modalità applicative del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio con riferimento alle diverse tipologie di attività e prestatori interessati.

Si ribadisce che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare. Inoltre la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione.

Si ricorda inoltre che per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dall'articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003, in un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente.

Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro, corrispondenti a 4.995 euro netti per prestatore.

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito il limite di importo, per anno solare, è di 3.000 euro netti complessivi, corrispondenti per il/i committente/i a 4.000 euro lordi.

Per quanto riguarda le imprese familiari, invece, il legislatore, al comma 2-bis dell'art. 70 del d.lgs. 276/2003, ha previsto che esse possano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

Si precisa che anche questo limite economico è da considerarsi come netto, corrispondente ad un importo lordo di 13.333 euro.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei buoni lavoro e le modalità procedurali del sistema dei voucher, si rinvia alle indicazioni contenute nelle circolari emanate dall'Istituto per l'applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 e n. 94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1° dicembre 2008, circolare n. 44 del 24 marzo 2009, circolare n. 76 del 26 maggio 2009, circolare n. 88 del 9 luglio 2009), nonché alle indicazioni disponibili sul sito www.inps.it, nella sezione Informazioni - Prestazioni Occasionali di tipo accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella home page del sito.

INPS messaggio 4 maggio 2010, n. 12082

Premessa

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni su alcune questioni relative alla regolamentazione del sistema di lavoro occasionale di tipo accessorio.

In particolare si forniscono le indicazioni operative in merito alla modalità di rimborso dei voucher cartacei non utilizzati dai committenti, di cui si era fatta riserva di istruzioni nelle circolari n. 81 del 31 luglio 2008, n. 94 del 27 ottobre 2008 e n. 104 del 1° dicembre 2008, anche in considerazione delle richieste di rimborso di buoni lavoro cartacei già pervenute presso alcune sedi, nonché le modalità applicative relative alla contribuzione a favore di beneficiari di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito che svolgono lavoro occasionale accessorio.

In particolare, nella circolare n. 81/2008 è stato previsto che su tutto il territorio nazionale l'eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell'INPS. Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei dovrà consegnarli alla Sede provinciale INPS, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro".

Il controvalore effettivo dei voucher ai fini del rimborso ai committenti è pari a:

- 9,50 € per il buono lavoro da 10 €;
- 19 € per il buono lavoro "multiplo" da 20 €;
- 47,5 € per il buono lavoro "multiplo" da 50 €.

Infatti il controvalore è determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese (art. 72, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche), in considerazione dell'attività amministrativa svolta dall'Istituto per la gestione dei voucher.

Si precisa preliminarmente che il rimborso sarà consentito anche:

- per l'acquisto di voucher cartacei anche nel caso in cui il committente abbia effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni lavoro,
- per l'acquisto dei voucher tramite procedura telematica, senza utilizzare - o utilizzando solo in parte - l'importo versato.

Per questi casi ci si riserva di fornire le relative istruzioni operative. Le sedi possono nel frattempo acquisire eventuali richieste di rimborso attinenti ai casi sopra indicati.

A1. Istruzioni operative per il rimborso dei voucher cartacei

1. Il committente presenta richiesta di rimborso, anche per via postale, utilizzando il modulo predisposto (allegato 1, pubblicato in Intranet, voce utilità, modulistica, sezione "Aziende e contributi") alla sede presso la quale ha acquistato i buoni lavoro, allegando copia del bollettino di versamento; la presentazione delle richieste può essere effettuata - per conto dei committenti - anche attraverso le associazioni di categoria.

2. la sede ritira i buoni non utilizzati, verificando che siano integri, e rilascia ricevuta secondo la prassi consueta; la sede verifica, tramite la procedura di gestione del lavoro occasionale accessorio, i dati relativi al bollettino di versamento e la corrispondenza con i voucher di cui si chiede il rimborso, in particolare in caso di impossibilità per il committente di produrre il bollettino di versamento (a causa di smarrimento, o di consegna dei buoni lavoro da parte delle Associazioni di categoria).

In caso di voucher acquistati dalle Associazioni di categoria - qualora nella procedura di gestione non si riscontrassero i dati relativi al committente, che ne chiede il rimborso - è necessario comunicare i dati relativi alla richiesta di rimborso alla casella lavoro.occasionale@inps.it per le opportune verifiche; a seguito delle verifiche effettuate a livello centrale la sede riceverà una espressa autorizzazione a procedere al rimborso.

Analoga procedura "centralizzata" è adottata nel caso di richiesta di rimborso di voucher venduti da Poste, durante la fase sperimentale in occasione delle vendemmie 2008, nelle regioni Veneto e Friuli V.G.

3. A seguito delle verifiche citate, la sede provvede a registrare i voucher restituiti nella sezione "Gestione Voucher" della procedura di gestione.

La richiesta di storno di voucher cartacei si articola nelle seguenti fasi:

- o indicare il codice fiscale del committente che ha chiesto lo storno dei voucher nell'apposito campo della sezione "Gestione Voucher" e cliccare sul pulsante "Storno Voucher",
- o indicare il numero del carnet che contiene i voucher per i quali si intende chiedere lo storno;
- o la procedura controlla che il carnet sia stato effettivamente distribuito al committente precedentemente indicato e, in caso di esito positivo del controllo, mostra a video i voucher cartacei appartenenti al carnet;
- o inserire un numero di protocollo che verrà associato alla pratica di storno;
- o selezionare i voucher da stornare e confermare l'operazione cliccando sul pulsante "Storno voucher";
- o la procedura controlla se il numero di protocollo inserito è valido;
- o in caso di esito positivo del controllo di cui al punto precedente, la procedura conferma la ricezione della richiesta di storno e ne attiva la "LAVORAZIONE".

4. La procedura, tramite un processo off-line, verifica - attraverso un flusso di comunicazione con Poste - che i voucher non risultino eventualmente già pagati da Poste. Nel caso in cui almeno uno dei voucher che

compongono la pratica di storno risulti già pagato da Poste, il sistema evidenzia come anomala tutta la pratica di storno. In tal caso, la sede deve inviare una comunicazione al gruppo Lavoro occasionale (lavoro.occasionale@inps.it).

5. A partire dal giorno successivo alla registrazione della pratica di storno, l'operatore può verificare l'esito della pratica tramite la funzione "Pratiche Storno" della sezione "Utilità" della procedura. La pratica di storno può assumere quattro diversi stati, a seconda dell'esito dei controlli effettuati in collaborazione con Poste sui singoli voucher:

La definizione della procedura di storno prevede da parte di Poste italiane il riaccredito dell'importo dei voucher nel conto corrente postale relativo al lavoro occasionale accessorio.

Quando la pratica assume lo stato "COMPLETATA", la sede deve:

o procedere con il rimborso del committente;

o chiudere la pratica tramite l'apposito pulsante "Chiusura" ad essa corrispondente. A seguito di tale azione, la pratica di storno assumerà lo stato "CHIUSA".

Per maggiori dettagli operativi sulla gestione delle pratiche di storno si rimanda alla sezione "Storno Voucher" del Manuale Utente Intranet della procedura POA, pubblicato in Intranet sezione processi/soggetto contribuente/lavoro occasionale accessorio.

6. In caso positivo (la corrispondente pratica di storno si trova nello stato "COMPLETATA"), la sede provvede ad annullare con un timbro, con la dicitura "annullato", i buoni restituiti, a riportare sul buono il controvalore valevole per il rimborso (9,50 € per il voucher da 10 €, 19,00 € per il voucher multiplo da 20 € e 47,50 € per il voucher multiplo da 50 €) e ad emettere un bonifico domiciliato o effettuare un accredito su c/c a favore del committente per il controvalore dei buoni non utilizzati.

Per rimborsare agli interessati gli importi spettanti deve essere utilizzata una specifica collezione nella procedura dei "Pagamenti vari" e le operazioni da eseguire sono:

- creare una collezione di pagamenti denominata "RIMB:VOUCHER" che verrà inizializzata automaticamente con i seguenti elementi:

- causale "Rimborso voucher"

- campi "nomi/conti" impostati con le sigle:

TV9.50, TV19.00, TV47.50

- accedere al pannello di acquisizione del pagamento (opz. 5/1) inserendo nel pannello di ricerca, in alternativa:

- il codice fiscale o i dati anagrafici del datore di lavoro (cognome, nome e data di nascita) e la posizione deve essere presente in Arca con il codice fiscale validato al Fisco;

- la matricola DM dell'Azienda;

- la denominazione dell'azienda ed il suo indirizzo.

I dati prelevati da Arca o dall'archivio DM o quelli immessi nel pannello di acquisizione, precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell'indirizzo, che può essere modificato dall'operatore;

- acquisire l'importo da rimborsare nel campo "importo";

- indicare nel campo "pagamento" la modalità scelta dal datore di lavoro. Per le persone fisiche è accettato sia il bonifico domiciliato = 1 che l'accredito su C/C bancario o postale = 2 per il quale va inserito il codice IBAN.

Per le Aziende individuate con matricola o denominazione è possibile solo l'accredito su c/c;

- completare la causale già impostata con la dicitura "Rimborso voucher" aggiungendo il numero di protocollo della domanda di rimborso;

- inserire nella sezione "nomi/conti", nei campi denominati TV9.50, TV19.00 e TV47.50, rispettivamente il numero dei voucher da € 9,50, da € 19,00 e da € 47,50 oggetto del rimborso. Il risultato del prodotto dei numeri inseriti con il rispettivo valore deve essere uguale alla cifra inserita nel campo "importo";

- eseguire la quadratura della collezione (opz.5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l'IP6 bis da trasmettere all'Ufficio ragioneria di Sede.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della procedura "Pagamenti Vari" si rimanda al manuale operativo reperibile al seguente indirizzo intranet:

<http://intranet.inp> - Utilità - Manuali, software e documentazione - Prestazioni non pensionistiche - Pagamenti Vari.

A2. Istruzioni contabili

In considerazione del fatto che gli adempimenti contabili relativi alla riscossione e al pagamento dei voucher sono accentrati presso la Direzione generale le Sedi interessate, effettuato il rimborso secondo le modalità specificate nei punti precedenti, provvederanno a trasferire il relativo importo alla Direzione generale stessa mediante mod. SC 10/R.

In tale modello deve essere riportata la seguente causale: "Rimborso voucher ai committenti per lavoro occasionale di tipo accessorio" con l'indicazione distinta del numero dei voucher rimborsati a seconda che il loro controvalore sia pari a € 9,50, a € 19,00 o a € 47,50 (tali dati sono ricavabili dal documento di totalizzazione prodotto dalla procedura "Pagamenti vari") in maniera tale che possa essere correttamente determinato l'importo da reintrodurre a titolo di rimborso spese a favore dell'Istituto.

Gli estremi del mandato di pagamento devono essere riportati sulla domanda e sui voucher oggetto di rimborso.

B. Smarrimento o furto di voucher

Con l'occasione si forniscono indicazioni per la gestione dei casi di smarrimento o di furto di voucher cartacei, occorsi sia a committenti sia a prestatori.

In via preliminare si precisa che l'utente dovrà presentare denuncia alla competente autorità.

In caso di furto o smarrimento occorso ad un prestatore si procede nel seguente modo:

1. Il prestatore comunica alla sede il furto o lo smarrimento dei voucher, consegnando copia della denuncia alle autorità competenti;
2. la sede effettua richiesta di annullamento dei voucher in questione tramite l'invio di una segnalazione alla casella di posta dedicata lavoro.occasionale@inps.it, allegando la denuncia del prestatore;
3. i voucher su richiesta effettuata a livello centrale vengono annullati nella procedura di gestione e in quella di Poste, che riaccredita l'importo relativo nel conto corrente postale previsto per il lavoro occasionale accessorio;
4. la sede attende la comunicazione relativa allo storno dell'importo;
5. la sede emette un bonifico domiciliato a favore del prestatore, utilizzando la collezione nella procedura dei "Pagamenti vari", e provvede a trasferire il relativo importo alla Direzione generale con mod. SC10/R nel quale deve essere riportata la seguente causale: "pagamento per voucher smarriti o rubati";
6. la sede comunica alla casella di posta dedicata lavoro.occasionale@inps.it l'emissione del bonifico e l'esito della riscossione.

In caso di furto o smarrimento occorso ad un committente si procede secondo le operazioni indicate fino al punto 4. A seguito dello storno da parte di Poste, la sede consegna al committente dei nuovi voucher, registrandoli in procedura di gestione in sostituzione di quelli non più disponibili, in relazione al versamento originario. In tal caso, infatti, non è previsto il riaccredito dell'importo da parte di Poste.

C. Contribuzione a favore di beneficiari di prestazioni integrative del salario o a sostegno del reddito

Il comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 276/2003, e successive modificazioni prevede che in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

In questo caso i lavoratori fruiscono tuttavia di contribuzione figurativa, legata alla prestazione di disoccupazione, mobilità o integrazione salariale che percepiscono. In tali situazioni la norma sopra citata prevede pertanto che "l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio".

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 88 del 9 luglio 2009 (punto 4) sull'argomento, si fa presente che la quota di contribuzione I.v.s. contenuta nel valore nominale del buono (1,3 € per ogni buono da 10 €) non verrà accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, ma andrà a parziale ristoro dell'onere legato alla contribuzione figurativa. La somma affluirà pertanto alla gestione INPS a cui carico è posta la contribuzione figurativa (la gestione prestazioni temporanee per quanto riguarda i beneficiari di integrazioni salariali ordinarie e disoccupazione ordinaria, la gestione degli interventi assistenziali e di

sostegno per i beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, indennità di mobilità e prestazioni di disoccupazione speciale).

Aggiornamenti procedura di gestione

Per consentire un servizio più diretto e immediato agli utenti e una gestione più completa e autonoma da parte delle Sedi, si informa che è stata pubblicata una nuova versione della procedura da utilizzare per la 'Registrazione dei datori di lavoro/lavoratori', che presenta alcuni aggiornamenti relativi a:

- Gestione partita IVA associata a persone fisiche (ditte individuali)
- Richiesta facoltativa assegnazione INPS Card da parte del prestatore
- Nuova comunicazione a Poste per variazione indirizzo di residenza
- Funzione "Gestione Deleghe"
- Modifica sul massimale per prestatore su base annua.

Il manuale aggiornato della procedura intranet può essere scaricato collegandosi al sito di supporto: http://intranet.inps/Intranet/portale_documenti/LavoroOccasionaleAccessorio/Documenti/INPS-POA-PEA_Intranet_User_Manual.pdf.

1. Gestione partita IVA associate a persone fisiche (ditte individuali)

E' stata inserita una funzionalità che consente l'iscrizione di committenti tramite partita IVA.

2. Richiesta facoltativa assegnazione INPS Card da parte del prestatore

E' stata prevista una nuova funzionalità che consente, su richiesta del prestatore, di scegliere la modalità di pagamento desiderata, tramite ricevimento dell'INPS card o tramite lettera di bonifico domiciliato.

3. Variazione indirizzo del prestatore

Con la nuova funzionalità, la sede può autonomamente procedere alla variazione dell'indirizzo presso il quale il prestatore vuole ricevere le comunicazioni e la documentazione relativa alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio (INPS card, lettera di bonifico domiciliato).

4. Funzione "Gestione delle deleghe"

E' stata proceduralizzata anche la gestione delle deleghe, prevalentemente per l'utilizzo della procedura telematica da parte dei committenti di natura giuridica. La funzionalità relativa alla gestione delle deleghe sarà accessibile dalla procedura di gestione del lavoro occasionale. Per le indicazioni tecniche si rimanda al manuale utente Intranet.

L'abbinamento tra delegante e delegato ad operare per l'acquisto di buoni lavoro per lavoro occasionale di tipo accessorio deve essere richiesto alla direzione provinciale con una specifica domanda, utilizzando il modulo predisposto (Allegato 2, pubblicato in Intranet, voce utilità, modulistica, sezione "Aziende e contributi").

5. Limite economico per prestatore su base annua

Con il rilascio della procedura aggiornata, si è provveduto ad azzerare il "contatore" relativo al limite economico riferito al prestatore; pertanto è possibile procedere all'operazione di consuntivazione anche per i prestatori che nell'anno 2009 avevano raggiunto il limite economico dei 5.000 € netti per singolo committente.

Pertanto per le operazioni di variazione dell'indirizzo del prestatore e di gestione delle deleghe non è più necessario rivolgersi al gruppo di lavoro a livello centrale.

INPS messaggio 14 maggio 2010, n. 13211

Premessa

Il sistema di regolazione dei "Voucher" per il lavoro occasionale di tipo accessorio ha fatto registrare un notevole sviluppo, raggiungendo il numero di 5 milioni di buoni lavoro equivalenti da 10 € venduti.

Al fine di potenziare il servizio di distribuzione e gestione dei voucher, attraverso una maggior capillarizzazione dei punti di vendita, si è intervenuti ricorrendo alla collaborazione di altri soggetti, dotati di una rete di vendita diffusa sul territorio nazionale, con la creazione dei Punti di Emissione Autorizzata (PEA).

Lo scorso 26 marzo è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Istituto e la FIT (Federazione italiana tabaccai) per affidare ai rivenditori di generi di monopolio - che aderiscono all'operatore informatico-finanziario individuato da FIT - i servizi inerenti la gestione dei voucher, in considerazione dell'affidabilità della rete dei rivenditori di generi di monopolio e dell'esperienza relativa alla riscossione dei contributi previdenziali.

Dal 17 maggio 2010 il servizio per la vendita e la riscossione di buoni lavoro sarà attivo presso i tabaccai aderenti all'iniziativa, che interesserà via via circa tremila tabaccherie su tutto il territorio nazionale.

Modalità operative

Il servizio di emissione e vendita dei voucher in tabaccheria e di pagamento degli stessi al prestatore di lavoro presso la rete dei tabaccai aderenti, è effettuato secondo modalità tecniche-operative che sostanzialmente ricalcano il flusso operativo attualmente in uso da parte dell'Istituto, tramite un processo centralizzato gestito da INPS.

La procedura di acquisto dei voucher e di riscossione risulta notevolmente semplificata.

Il committente acquista presso il rivenditore autorizzato, individuabile tramite una apposita vetrofania, i buoni lavoro a cui la procedura centralizzata attribuisce un codice identificativo.

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all'INPS, utilizzando i seguenti canali:

- Contact Center INPS-INAIL n. 803164;
- sito www.inps.it, attivando la connessione alla pagina Lavoro Occasionale;
- presso una sede INPS.

Questa operazione è necessaria per l'attivazione del buono lavoro, che consente la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.

Il prestatore può riscuotere i voucher presso qualsiasi rivenditore autorizzato, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale accessorio.

Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria tessera sanitaria, per la verifica del codice fiscale; prima di consentire il pagamento la procedura controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal committente.

Nei casi in cui il buono lavoro non sia pagabile, come accade se il prestatore non risulta registrato, il prestatore è invitato a rivolgersi alla sede INPS. La riscossione dei voucher è possibile entro un anno dal giorno dell'emissione.

Per completezza si allega la documentazione tecnica che illustra le modalità operative del servizio gestito dai tabaccai aderenti (facsimile del voucher, delle ricevute, dei messaggi informativi ai committenti e prestatori) e le informazioni che verranno esposte e distribuite presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati.

Ruolo delle Sedi

Al fine di favorire la fruizione della nuova modalità di gestione dei voucher, il ruolo svolto dalle Sedi nel fornire assistenza, consulenza e chiarimenti assume una rilevanza cruciale, in particolare nella fase di avvio.

Si richiama, inoltre, l'attenzione su alcune funzioni che le Sedi possono essere chiamate a svolgere, che riguardano passaggi gestionali delicati per la funzionalità della procedura, quali:

- dichiarazione preventiva di inizio attività, propedeutica all'attivazione dei voucher e alla riscossione,
- registrazione del prestatore, in caso di non pagabilità dei voucher,
- richiesta di estratto conto delle prestazioni da parte del committente e del prestatore,
- variazione della comunicazione di inizio attività, se tale comunicazione viene effettuata nei giorni in cui era previsto lo svolgimento della prestazione,
- pagamento del voucher in caso di "scadenza" per trascorso periodo di validità,
- richieste del committente per il rimborso di voucher non utilizzati.

Per le ultime due operazioni ci si riserva di fornire ulteriori istruzioni.

In caso di smarrimento o furto di buoni lavoro, occorso ad un committente, consegnando copia delle denuncia alle autorità competenti, la Sede può effettuare la stampa di un duplicato dei buoni lavoro, previa verifica dei dati relativi all'acquisto e della validità dei voucher. Se lo smarrimento o il furto di buoni lavoro interessa un prestatore, consegnando copia delle denuncia alle autorità competenti, la Sede può effettuare la stampa di un duplicato dei buoni lavoro, previa verifica della dichiarazione di inizio prestazione effettuata dal committente e della pagabilità dei voucher.

Per l'effettuazione di queste operazioni è stata predisposta un'apposita procedura, accessibile da Intranet/processi/soggetto contribuente/lavoro occasionale accessorio.

In Intranet è pubblicato il Manuale POA - PEA, che illustra le funzionalità di utilità per gli operatori delle sedi. Per segnalare eventuali problemi e per richieste di chiarimenti è possibile utilizzare l'indirizzo di posta elettronica: lavoro.occasionale@inps.it.

INAIL nota 9 settembre 2010, n. 6464

In occasione della formulazione di quesiti da parte delle strutture territoriali in tema di lavoro occasionale accessorio, sono stati richiesti specifici chiarimenti in ordine alle seguenti problematiche:

A) Problematiche assicurative

- 1) Modalità da seguire per assolvere all'obbligo di comunicazione preventiva di lavoro occasionale accessorio, qualora le prestazioni siano eseguite in modo frazionato, ma ripetuto in un dato arco temporale ossia in corrispondenza dei fine settimana, a giorni alterni nella settimana od a settimane alterne nell'arco di uno o più mesi.
- 2) Riconduzione del compenso di lavoro occasionale accessorio, pari a 10 euro, alla retribuzione minima oraria ovvero alla prestazione eseguita.

B) Problematiche prestazioni in tema di trattazione procedurale degli eventi riguardanti il lavoro occasionale accessorio

In particolare:

- 1) applicabilità alla fattispecie del lavoro occasionale accessorio del comma 1 dell'art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965 che prevede la possibilità che l'INAIL richieda al datore di lavoro di anticipare al lavoratore l'indennità per inabilità temporanea;
- 2) gestione del committente che non sia titolare di PAT, dato che la procedura GRAI prevede l'indicazione obbligatoria di un "codice di datore di lavoro" che, nella specie, non esiste;
- 3) esperibilità dell'azione di regresso ed attivazione dell'apposita "procedura rivalse" nei confronti del committente che, non avendo effettuato la comunicazione preventiva di lavoro occasionale accessorio, è tenuto a restituire all'INAIL l'ammontare delle prestazioni liquidate al prestatore che abbia subito un infortunio indennizzabile.

In merito a quanto esposto, si rappresenta quanto segue:

A) Problematiche assicurative

- 1) Per il regolare svolgimento della prestazione di lavoro occasionale accessorio, la comunicazione che il committente è tenuto ad effettuare all'INAIL deve essere resa prima dell'inizio della prestazione e deve indicare l'intero periodo temporale di riferimento all'interno del quale dovrà svolgersi la prestazione lavorativa accessoria ossia le date di inizio e fine della prestazione. In sintesi, la comunicazione deve indicare l'intero arco temporale in cui si intende ricorrere al lavoro occasionale accessorio del prestatore, anche se estesa a più fine settimana, giorni alterni nella settimana o settimane alterne nell'arco di più mesi. In tale ottica, non è necessario procedere a nuove comunicazioni a seguito della chiamata del lavoratore, purché, beninteso, essa avvenga all'interno del periodo già segnalato. Il committente, quindi, è tenuto ad effettuare un'unica comunicazione preventiva di lavoro occasionale accessorio e non una pluralità di comunicazioni, coerentemente con la normativa vigente e con il principio di semplificazione.

Resta fermo che, se dovesse venire a mutare il periodo complessivo di durata della prestazione occasionale accessoria (relativamente alle date di inizio e fine), oggetto della comunicazione preventiva, il committente potrà effettuare la comunicazione di variazione, con le usuali modalità.

2) Il compenso, soggetto al limite di 5.000 euro netti in ragione di anno solare per ciascun committente, si riferisce alla prestazione eseguita a titolo di lavoro occasionale accessorio (1).

Ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni, il valore nominale del buono è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, periodicamente aggiornato ed è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle oggetto di lavoro accessorio (2) e del costo per la gestione del servizio. In attuazione di tale disposizione, il decreto ministeriale 30 settembre 2005 ha preso in considerazione, come base per il calcolo del valore nominale del buono, la media delle retribuzioni contrattuali rilevate dall'ISTAT, aggiornate al 2004, nei settori agricolo, metalmeccanico, edile, servizi di pulizia, servizi privati alle famiglie, servizi privati alle imprese. Al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore, la media oraria delle retribuzioni nel 2004 nei settori appena citati è pari ad euro 10.

E', quindi, esclusa la possibilità di ricondurre il buono per la prestazione occasionale accessoria ad una retribuzione minima oraria, in assenza di una specifica norma di riferimento. Trattasi di un compenso soggetto ad una disciplina speciale, dato che è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'INPS e alla copertura assicurativa presso l'INAIL ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici. Dal punto di vista retributivo, non esiste alcun riferimento normativo che correli il valore dei buoni (pari a 10,00 euro) ad un parametro orario, e, pertanto, la determinazione del compenso è lasciata alla autonomia delle parti che potranno rapportarlo ad una unità temporale ovvero al raggiungimento di un risultato. Dunque per il compenso non esiste un parametro di riferimento. Tutto è rimesso all'accordo tra prestatore e committente. Eseguita la prestazione, il committente retribuirà il prestatore con un numero di buoni del valore corrispondente all'importo della prestazione concordato tra le parti. Non essendo il valore del voucher legato ad un'ora di lavoro, le parti adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait per l'intera prestazione. Il voucher non è integrabile con somme di denaro, neanche a titolo di rimborso spese forfetarie.

B) Problematiche prestazioni

1) In relazione all'applicabilità dell'art. 70 del Testo unico, per il quale il datore di lavoro non può rifiutarsi di anticipare l'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto, si ritiene che, data la particolarità di tale tipologia di lavoro, caratterizzata appunto dal requisito della "occasionalità" e dalla non continuità del rapporto di lavoro, l'Istituto non debba esercitare la facoltà prevista al 1° comma dello stesso articolo. Peraltro, ai lavoratori che effettuano le prestazioni in oggetto, è applicabile l'art. 100 T.U. che garantisce l'erogazione di acconti sulla indennità temporanea assoluta a decorrere dal ventesimo giorno da quello dell'infortunio.

2) Per quanto riguarda la riferita "problematica" relativa all'inserimento di procedura GRAI del codice identificativo del datore di lavoro per quelle fattispecie per le quali attualmente non è possibile - quale, ad esempio, il committente privato - si stanno valutando i necessari interventi di modifica da apportare alla procedura informatica.

3) L'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale del 12 marzo 2008 recita: "il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, che non abbia adempiuto alla comunicazione di cui al comma 1, è tenuto, qualora il prestatore di lavoro accessorio abbia subito un infortunio indennizzabile, a restituire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'ammontare delle prestazioni liquidate".

In tale caso, non appare configurabile l'ipotesi di un regresso nei confronti del datore di lavoro, atteso che tale istituto afferisce all'ipotesi della responsabilità del datore di lavoro nel determinismo dell'evento lesivo. Non appare opportuno, pertanto, il prospettato ricorso alla procedura rivalse per la gestione di tale fattispecie.

Per tutto quanto ciò premesso, nell'ipotesi "de quo", la sede dovrà invitare il soggetto indicato dalla disposizione citata a restituire le prestazioni liquidate inviando apposita diffida. In caso di inottemperanza, il caso dovrà essere segnalato all'Avvocatura di sede per il seguito di competenza.

(1) Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per gli anni 2009-2010, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare. Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di 10.000 euro nette, per anno fiscale.

(2) Art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003.

Ministero del Lavoro, circolare 29 settembre 2010, n. 34

Il settore turistico, come noto, è fortemente caratterizzato da una elevata "variabilità", connessa alle differenti esigenze e conformazioni delle singole realtà locali che spinge le imprese e gli operatori del settore a strutturarsi secondo una modalità organizzativa di tipo flessibile, anche con riguardo all'organizzazione delle risorse umane. Su di esse, peraltro, incide segnatamente anche l'elemento della "stagionalità" che determina l'ordinario intensificarsi delle attività lavorative in particolari periodi dell'anno, contrapposti a periodi di inevitabile ridimensionamento della domanda di servizi. Variabilità e stagionalità, dunque, si coniugano nel più generale contesto di articolazione dei servizi e delle attività turistiche, con implicazioni notevoli nello sviluppo del mercato del lavoro nel settore.

Le peculiarità che contraddistinguono le aziende del settore suggeriscono dunque una disamina degli istituti che, sotto il profilo lavoristico, sembrano soddisfarne, più di altri, le relative esigenze, evidenziando le ampie capacità applicative della attuale normativa di riferimento, ma anche alcuni limiti che, nel contesto, è bene rappresentare al fine di prevenire possibili irregolarità.

E' dunque opportuno chiarire, in via preliminare, le modalità di utilizzo di quelle tipologie contrattuali - apprendistato, lavoro intermittente, lavoro occasionale accessorio, lavoro a tempo determinato - che più di altre possono contribuire, in molti casi anche attraverso una semplificazione dei connessi oneri burocratici, a uno sviluppo di uno dei settori chiave della nostra economia, per soffermarsi successivamente sia sul corretto ricorso allo strumento dell'appalto - notoriamente problematico quando si tratta di un appalto di servizi - sia sugli strumenti di incentivazione del lavoro, quali la detassazione del salario di produttività.

(omissis)

Lavoro accessorio

Anche il lavoro accessorio, come più in generale tutti gli strumenti di flessibilità del lavoro, può soccorrere alle specifiche esigenze del settore turistico.

In tal senso appare opportuno ricordare che l'utilizzo di tale strumento è, fra l'altro e per quel che qui più interessa, ammesso nell'ambito:

- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici;
- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche;
- di qualsiasi settore produttivo, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università (per "periodi di vacanza", si rinvia a quanto già precisato dall'INPS con circolare n. 104/2008);
- di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati;
- di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.

Si evidenzia, peraltro, che, nel rispetto delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003), il ricorso al lavoro accessorio è possibile anche con riferimento alle figure professionali normalmente ricorrenti nell'organizzazione del lavoro dell'impresa utilizzatrice (ad es. personale di sala, addetti ai piani, personale di cucina).

In via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese inoltre, in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare (4.000 euro lordi), a prescindere dal numero dei committenti, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito

compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Tali soggetti vanno individuati nei percettori di prestazioni di integrazione salariale e nei percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

Inoltre, ancora in via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Occorre poi ricordare che, come precisato dall'INPS con circolare n. 88/2009, il ricorso al lavoro accessorio è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione.

Da ultimo va evidenziato quanto già chiarito da questo Ministero con risposta ad interpello n. 21/2010 in ordine all'utilizzo del lavoro accessorio nell'ambito dei parchi di divertimento, in cui determinate attività sono soggette a contribuzione ENPALS. Al riguardo si è ritenuto che anche nei parchi divertimento, laddove sussistano le condizioni per l'applicazione del lavoro accessorio - ad esempio in applicazione dell'art. 70, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003 ("qualsiasi settore produttivo (...) il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università") - possa essere utilizzato tale strumento, senza che rilevi la circostanza secondo cui le prestazioni rese siano astrattamente assoggettabili a contribuzione ENPALS. Anche in tale occasione si è inoltre evidenziato - e qui si ribadisce - che "la natura di accessorialità comporta che le attività disciplinate dall'art. 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari (...)" (INPS circolare n. 88/2009).

(omissis)

INAIL nota 4 novembre 2010, n. 7969

Tenuto conto dell'obiettivo di allineare le basi dati INPS ed INAIL, semplificando, per tal via, gli adempimenti a carico dei committenti in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio, si è proceduto a:

- adeguare la tabella dei codici di lavoro occasionale accessorio ai nuovi tracciati concordati con INPS in relazione alle diverse tipologie di committente ([www.inail.it/Assicurazione/modulistica/Download dei modelli](http://www.inail.it/Assicurazione/modulistica/Download%20dei%20modelli));

- rielaborare i nuovi modelli di fax che i committenti dovranno utilizzare, con effetto immediato, per effettuare la "comunicazione preventiva prestazioni occasionali lavoro accessorio" e la "variazione dati comunicazione preventiva prestazioni occasionali di tipo accessorio" ([www.inail.it/Assicurazione/modulistica/Download dei modelli](http://www.inail.it/Assicurazione/modulistica/Download%20dei%20modelli)).

Inoltre, sono in fase di rilascio in produzione:

- le nuove funzionalità applicative finalizzate a consentire l'inserimento e l'invio in un'unica soluzione di più denunce di lavoro occasionale accessorio relative ad un committente specifico nonché a ricercare e correggere, a cura degli utenti del Contact Center, su richiesta dell'utente, denunce scartate per la presenza di dati erranei o incompleti;

- il manuale utente aggiornato relativo alle denunce di lavoro occasionale accessorio trasmesse dai committenti/utenti esterni tramite l'applicativo realizzato in Punto cliente ed il manuale utente aggiornato realizzato per gli operatori del Contact Center integrato INPS/INAIL.

Saranno diramate a breve, apposite comunicazioni in merito.

Considerate le esigenze di uniformare le modalità di gestione di tale tipologia lavorativa presso l'INAIL alla procedura adottata dall'INPS e realizzare un efficace monitoraggio del fenomeno, si rappresenta l'esigenza

che le Direzioni regionali e provinciali diano massima pubblicità alle presenti istruzioni con particolare riguardo ai seguenti punti:

- Obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio di avvalersi, con effetto immediato, esclusivamente dei nuovi modelli di fax allegati predisposti per la comunicazione preventiva e la variazione dati relativi a tale tipologia lavorativa, curando di compilare tutti i campi dei nuovi modelli di fax con la massima attenzione. Questo canale di trasmissione, infatti, comporta le maggiori difficoltà di gestione, stante la possibilità di trasmettere informazioni incomplete e illeggibili.
- Obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio, anche in caso di procedura gestita dall'INPS, di effettuare sempre la comunicazione preventiva all'INAIL mediante il Contact center INPS/INAIL (numero di telefono gratuito 803.164), il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, il sito [www.inail.it/sezione "Punto cliente"](http://www.inail.it/sezione/Punto_cliente), indicando, oltre ai propri dati anagrafici e al codice fiscale, l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo di svolgimento, le date presunte di inizio e fine della prestazione occasionale di tipo accessorio e l'attività che dovrà essere svolta.
- Obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio di indicare nella comunicazione preventiva prestazioni di durata non maggiore di trenta giorni di calendario (date presunte di inizio e fine prestazione).

INAIL nota 10 novembre 2010, n. 8181

Si fa seguito alla nota prot. n. 7969 del 4 novembre 2010, pari oggetto, per comunicare che, con effetto dall'11 novembre 2010, verranno rilasciate in produzione:

- le nuove funzionalità applicative finalizzate a consentire l'inserimento e l'invio in un'unica soluzione di più denunce di lavoro occasionale accessorio relative ad un committente specifico nonché a ricercare e correggere, a cura degli utenti del Contact Center, su richiesta dell'utente, denunce scartate per la presenza di dati erranei o incompleti;
- il manuale utente aggiornato relativo alle denunce di lavoro occasionale accessorio trasmesse dai committenti/utenti esterni tramite l'applicativo realizzato in Punto cliente (Internet) ed il manuale utente aggiornato realizzato per gli operatori del Contact Center integrato INPS/INAIL (Intranet).

Le novità della procedura, che sarà operativa a decorrere dalla stessa data, sono le seguenti:

- la base dati è la tabella dei codici di lavoro occasionale accessorio allegata alla nota prot. n. 7969 del 4 novembre 2010, pari oggetto, ed è stata concordata con INPS
- il periodo della prestazione per il quale viene effettuata la comunicazione preventiva non può essere superiore a trenta giorni. In tutti i casi in cui il periodo supera i trenta giorni, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione preventiva allo scadere dei trenta.

Si precisa che il committente che acquista i voucher nelle tabaccherie abilitate (c.d. PEA ossia Punto emissione autorizzato (1)), non è tenuto ad effettuare la comunicazione preventiva di lavoro occasionale accessorio all'INAIL.

Ciò in quanto, in questo caso, sarà il sistema informatico stesso che procederà automaticamente all'invio all'INAIL dei dati che il committente è tenuto a comunicare prima dell'inizio della prestazione.

(1) Vedi: www.inps.it /come fare per utilizzare i buoni lavoro/come e dove acquistarli e riscuoterli /distribuzione voucher tabaccai.

INAIL nota 15 novembre 2010, n. 8552

In relazione a quanto rappresentato:

- con nota n 7969 del 4 novembre 2010 nell'ultimo capoverso in cui si fa rinvio all'obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio di indicare nella comunicazione preventiva prestazioni di durata non maggiore di trenta giorni di calendario (date presunte di inizio e fine prestazione);

- nonché con nota prot. n. 8181 del 10 novembre 2010, ove si precisa che "il periodo della prestazione per il quale viene effettuata la comunicazione preventiva non può essere superiore a trenta giorni. In tutti i casi in cui il periodo supera i trenta giorni, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione preventiva allo scadere dei trenta,";

- tenuto conto delle osservazioni fatte pervenire in merito da molti rappresentanti del mondo produttivo, si concorda sull'opportunità di elidere il limite temporale dei trenta giorni come sopra individuato - dovuto a mere esigenze connesse alla procedura informatica - e si precisa che la comunicazione che il committente deve effettuare prima dell'inizio della prestazione può ricomprendere l'intero arco temporale nel quale s'intende fare ricorso al lavoro accessorio del prestatore considerato, senza limitazioni a 30 giorni.

E' fatto salvo l'obbligo di comunicare all'INAIL le eventuali variazioni sopravvenute relativamente al periodo di lavoro effettivo, qualora lo stesso venga a cessare anticipatamente rispetto alla data originariamente indicata oppure abbia inizio in data successiva a quanto inizialmente comunicato.

In tal senso, verranno predisposte apposite implementazioni procedurali.

Ministero del Lavoro, interpello 14 dicembre 2010, n. 42

La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità di utilizzare, da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il lavoro accessorio di cui agli artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003. In particolare l'istante chiede di confermare la possibilità di ricorrere a tale strumento, indipendentemente dalla tipologia di attività che il lavoratore andrebbe a svolgere, qualora quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di legge e "nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro sia titolare di contratto di lavoro a tempo parziale presso altri datori diversi da quello con il quale ha in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale".

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

E' anzitutto necessario muovere dall'analisi del campo di applicazione dell'istituto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, tenendo conto che lo stesso è stato ampliato a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), dal D.L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009) e, più recentemente, dalla L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

Con riferimento ai settori di attività tassativamente elencati si evidenzia che il lavoro occasionale di tipo accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo. Conseguentemente le attività lavorative specificatamente indicate dall'art. 70, comma 1, del D.Lgs. citato, possono essere svolte da qualsiasi soggetto entro il limite massimo di 5.000 euro di compenso netto nel corso di ciascun anno solare per singolo committente.

Trattasi in particolare di alcune attività - fra cui i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, le attività svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, i lavori di emergenza, le prestazioni rese all'interno di maneggi e scuderie - per le quali si prescinde anche da un eventuale inquadramento dell'utilizzatore del lavoro accessorio - che ben può essere un'impresa - in un determinato settore produttivo, quale il terziario, la distribuzione ed i servizi.

Ciò premesso, va invece evidenziato che nell'ambito di tutte le altre attività non elencate nell'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 - diverse quindi da lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, dalle attività svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, ecc. - la stessa norma prevede che i committenti possano ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando esclusivamente alcune categorie di soggetti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art. 70, comma 1, lett. e-i), nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part-time, in via sperimentale, rispettivamente, per gli anni 2009-2010 e per l'anno 2010 (art. 70, comma 1-bis).

In sintesi, pertanto, nel rispondere al quesito in oggetto, si ribadisce che:

- anche nei settori terziario, distribuzione e servizi, qualora si svolgano le attività indicate dal 1° comma dell'art. 70, qualsiasi soggetto, disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, può svolgere prestazioni di natura occasionale e accessoria;

- anche nel settore terziario, distribuzione e servizi è possibile, in via sperimentale per l'anno 2010, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio rese da lavoratori part-time a prescindere dal tipo di attività lavorativa richiesta;

- anche nei settori terziario, distribuzione e servizi è possibile, a prescindere dal tipo di attività richiesta, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio da parte di giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art. 70, comma 1, lett. e-i), nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito.

In tutti i casi si ricordano comunque i limiti di compenso posti per l'utilizzabilità del lavoratore accessorio nonché il divieto posto dal legislatore di utilizzare tale strumento nei confronti di un lavoratore part-time da parte di chi è già titolare del contratto a tempo parziale.

Ministero del Lavoro, interpello 22 dicembre 2010, n. 46

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio.

In particolare l'istante chiede se, ai sensi della normativa sopra richiamata, sia possibile lo svolgimento di prestazioni di natura occasionale e accessoria per i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della soluzione del quesito, occorre ricordare l'ambito di applicazione dell'istituto de quo, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; in particolare:

- con riferimento ai settori di attività tassativamente elencati (ad es. lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, insegnamento privato supplementare, attività svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli ecc.) si evidenzia che il lavoro occasionale di tipo accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo.

Conseguentemente le attività lavorative specificatamente indicate, dall'art. 70, comma 1, del D.Lgs. citato, possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time);

- nell'ambito di tutti gli altri settori produttivi non espressamente richiamati la norma prevede, invece, che i committenti possano ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando esclusivamente alcune categorie di soggetti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art. 70, comma 1, lett. e - i), nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part time, in via sperimentale, rispettivamente, per gli anni 2009 – 2010 e per l'anno 2010 (art. 70, comma 1 bis).

La medesima disposizione esclude inoltre la possibilità di utilizzare il sistema dei c.d. voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, con l'intento di tutelare la ratio sottesa a tale rapporto di lavoro ed evitare possibili forme elusive della relativa disciplina.

In risposta al quesito avanzato, si ritiene dunque che i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno possano comunque svolgere prestazioni di natura occasionale secondo quanto sopra delineato fermi restando, per i lavoratori del pubblico impiego, i limiti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 già delineati dall'INPS con circ. n. 88/2009.

Le guide degli alberghi

Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto presidente di Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di principale interesse per la categoria, autonomamente e in partnership con prestigiosi Istituti di ricerca.

L'albergo impresa, 1990

Esame comparativo dei criteri di classificazione alberghiera, 1992

Costo e disciplina dei rapporti di lavoro negli alberghi dei Paesi CEE, 1993

Per una politica del turismo, 1993

Ecologia in albergo, 1993

Quale futuro per l'impresa alberghiera, 1993

La pulizia professionale delle camere d'albergo, 1993

Il turismo culturale in Italia, 1993

Il turismo marino in Italia, 1993

Serie storica dei minimi retributivi, 1993

Il finanziamento delle attività turistiche, 1994

Igiene e sanità negli alberghi, 1994

Linee guida per la costruzione di un modello di analisi del costo del lavoro, 1994

La prevenzione incendi negli alberghi: come gestire la sicurezza, 1995

Il Turismo nelle politiche strutturali della UE, 1995

Il franchising nel settore alberghiero, 1995

La prevenzione incendi negli alberghi: il registro dei controlli, 1996

Diritti d'autore ed imposta spettacoli, 1997

La qualità e la certificazione ISO 9000 nell'azienda alberghiera, 1997

Il lavoro temporaneo, 1997

Analisi degli infortuni nel settore turismo, 1997

Il collocamento obbligatorio, 1998

Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998

Primo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 1999

Il codice del lavoro nel turismo, 1999 – 2003

La flessibilità del mercato del lavoro, 2000

Osservatorio sulla fiscalità locale, 2000

Il Turismo lavora per l'Italia, 2000

Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000

Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2000

Secondo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2000

Il nuovo collocamento dei disabili, 2001

Le stagioni dello sviluppo, 2001

Sistema ricettivo termale in Italia, 2001

Il nuovo contratto di lavoro a termine, 2001 - 2002

Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2001

Sistema ricettivo delle località termali in Italia, 2001

Terzo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2002
I congedi parentali, 2002
Il turismo religioso in Italia, 2002
La privacy nell'ospitalità, 2002 - 2004
I condoni fiscali, 2003
Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003
Le attività di intrattenimento negli alberghi, 2003
La riforma dell'orario di lavoro, 2003
La riforma del part time, 2003
Dati essenziali sul movimento turistico, 2004
La nuova disciplina del lavoro extra, 2004 - 2010
Dati essenziali sul movimento turistico nazionale ed internazionale, 2004
I contratti part-time nel settore Turismo, 2004
I tirocini formativi nel settore Turismo, 2004
Quarto rapporto sul sistema alberghiero, 2005
Il pronto soccorso nel settore Turismo, 2005
Dimensione dell'azienda turistica e agevolazioni pubbliche, 2005
Mercato del lavoro e professioni nel settore Turismo, 2006
Come cambia il lavoro nel Turismo, 2006
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2007
Quinto rapporto sul sistema alberghiero, 2007
La pulizia professionale delle camere albergo, 2009
L'appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009
Gli ammortizzatori sociali nel settore Turismo, 2009
Il contratto di inserimento nel settore Turismo, 2009
Internet e Turismo, 2009
Il lavoro intermittente nel Turismo, 2009 – 2010
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2010
L'apprendistato nel settore Turismo, 2010
Sesto rapporto sul sistema alberghiero, 2010
Indagine sui fabbisogni formativi nel settore Turismo, 2010
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2010
Il lavoro accessorio nel Turismo, 2009 – 2010

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 132 Associazioni Territoriali, raggruppate in 19 Unioni Regionali, e 6 Sindacati Nazionali (Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Associazione Alberghi per la Gioventù, Federalberghi Isole Minori, Unihotel Franchising).

In seno a Federalberghi sono costituiti 5 Comitati Nazionali (Mezzogiorno, Attività stagionali, Attività termali, Consorzi alberghieri, Giovani albergatori)

FAIAT service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Presidente di Federalberghi è Bernabò Bocca.
Il Direttore Generale è Alessandro Cianella.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.